

XVIII^a TORNATA

MERCOLEDI 3 AGOSTO 1921

Presidenza del Vice Presidente COLONNA FABRIZIO

INDICE

Congedi	pag. 338	MAZZONI, <i>relatore</i>	369
Disegni di legge (Discussione di):		ROSADI, <i>sottosegretario di Stato per le anti-</i>	
« Provvedimenti penali contro i detentori di		<i>chità e le belle arti</i>	pag. 355, 367-68, 369
bombe a mano e di altri ordigni e materie esplo-		TAMASSIA	365
denti » (<i>Seguito</i>)	343	VITELLI	366-67
Oratori:		Interrogazioni (Svolgimento di):	
PRESIDENTE	344	« Del senatore Rebaudengo circa l'aggio di	
DIENA, <i>dell'Ufficio centrale</i>	344, 347	esazione dell'imposta patrimoniale »	338
INGHILLERI, <i>presidente dell'Ufficio centrale e</i>		Oratori:	
<i>relatore</i>	343	REBAUDENGO	339
MORTARA	346	SOLERI, <i>ministro delle finanze</i>	338
TESO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i> .	347	« Del senatore Valenzani circa la distruzione	
« Costituzione dell'ente autonomo " Forze idrau-		di un tratto della <i>via numinis</i> sul Monte Cavo »	340
liche Brenta-Piave " »	348	Oratori:	
Oratori:		ROSADI, <i>sottosegretario di Stato per le anti-</i>	
CORBINO, <i>ministro della pubblica istruzione</i> .	356	<i>chità e le belle arti</i>	340
DIENA, <i>relatore</i>	348, 351-52	VALENZANI	340
FERRARIS CARLO	353	« Del senatore Amero d'Aste circa i lavori ca-	
MICHELI, <i>ministro dei lavori pubblici</i> 348-49, 353		tastali nella provincia di Porto Maurizio »	340
VICINI	349-51, 354, 356	Oratori:	
« Stato giuridico del personale delle scuole me-		AMERO D'ASTE	341
die pareggiate »	356	SOLERI, <i>ministro delle finanze</i>	341
Oratori:		« Del senatore Presbitero circa l'ordine di ruolo	
CORBINO, <i>ministro della pubblica istruzione</i> .	357	di alcuni ufficiali commissari di marina »	342
	358, 359-60, 363	Oratori:	
GALLINI	359, 362-63	BERGAMASCO, <i>ministro della marina</i>	342
LIBERTINI	361	PRESBITERO	342
MAZZONI, <i>dell'Ufficio centrale</i>	358, 364	Sull'ordine del giorno:	
MORTARA	357, 358	Oratori:	
RAVA	360	BADALONI	370
TORRACA	357	BETTONI	370
VITELLI, <i>relatore</i>	357, 358, 360, 362, 363, 364	Votazione a scrutinio segreto (Risultato di)	370
« Per la tutela delle bellezze naturali e degli			
immobili di particolare interesse storico »	364		
Oratori:			
FILOMUSI GUELFI	367		
GALLINI	365, 366, 368		
IMPERIALI	369		

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti i ministri degli affari esteri, delle colonie, delle finanze, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, dei lavori pub-

blici, dell'industria e commercio, per la ricostituzione delle terre liberate, e i sottosegretari di Stato per le belle arti e per l'interno.

DE NOVELLIS, *segretario*, legge il verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo il senatore Giardino per cinque giorni e il senatore Zuccari per un mese.

Se non si fanno osservazioni in contrario questi congedi si intendono accordati.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione del senatore Rebaudengo al ministro delle finanze:

« Richiamandosi a precedente sua interrogazione non potuta svolgere per la chiusura della legislatura, per sapere se attesa la natura ultrastraordinaria dell'imposta patrimoniale, un riesame della questione non l'abbia persuaso dell'equità di un provvedimento per cui o i colpiti da detta imposta, che si valgano della facoltà di cui all'art. 82 della legge 29 giugno 1902, n. 281, siano riconosciuti esenti dal pagamento dell'aggio esattoriale, ovvero l'aggio di esazione per detta imposta sia reso uniforme in ogni parte del Regno ».

Ha la parola l'onorevole ministro delle finanze per rispondere a questa interrogazione.

SOLERI, *ministro delle finanze*. Onorevoli senatori, il senatore Rebaudengo interroga il ministro delle finanze per sapere se non sia equo un provvedimento per il quale sia reso uniforme l'aggio di tutti gli esattori per la riscossione della imposta patrimoniale, o se in ogni caso non s'intenda provvedere o a questa equiparazione o a una esenzione per i casi di riscatto dall'imposta patrimoniale mediante pagamenti in tesoreria.

Ora è vero che l'imposta patrimoniale venne introdotta nella nostra legislazione dopo l'appalto generale delle esattorie, ma è altrettanto vero che nella legge esistente tutte le imposte anche nuove, da riscuotersi dagli esattori, sono soggette allo stesso aggio stabilito nel contratto. Quindi ciò che chiede il senatore Rebaudengo, allo stato delle cose, sarebbe da una parte contrario al principio generale della legge di ri-

scossione delle imposte per cui per tutti i tributi, anche introdotti successivamente, l'esattore ha diritto allo stesso aggio di riscossione, ma anche a un patto contrattuale perchè l'esattore nel fare la sua offerta di appalto, e nel rendersi cessionario della esattoria, ha acquistato il diritto di riscuotere l'aggio su tutte le imposte che vengono introdotte anche successivamente. Comprendo però che la questione è grave, trattandosi di una imposta eccezionale, di una imposta, anche per la sua entità, veramente notevole e che, quindi può portare degli spostamenti notevoli nella entità dell'aggio che è riscosso dall'esattore e carichi non indifferenti al contribuente. Quindi la questione potrebbe essere esaminata in occasione dei nuovi appalti delle esattorie, non essendo ammissibile che, finchè durano gli appalti esistenti, si possa ridurre l'aggio al quale hanno diritto gli esattori in base alla legge vigente, con la quale essi hanno fatto i loro contratti.

Però io devo fare osservare al senatore Rebaudengo due circostanze; una che se si fa una equiparazione di aggio sulla imposta patrimoniale per tutti gli esattori in Italia, questo dovrebbe essere un aggio medio, e allora, se in alcuni comuni i contribuenti potrebbero averne vantaggio e pagare un aggio minore, in altri potrebbero invece averne danno perchè pagherebbero un aggio maggiore.

Inoltre conviene tener conto delle circostanze speciali che fanno sì che in ogni luogo le difficoltà di esazione siano diverse, per cui l'aggio non può essere uguale in ogni luogo.

Infine vi è da considerare che per i nuovi appalti gli esattori che adiranno alle aste terranno conto nelle loro offerte di quella che è la entità dei tributi che si possono riscuotere, e quindi oggi che vige la imposta patrimoniale i nuovi esattori nel fare la loro offerta terranno conto appunto anche della quantità di imposte che sono esigibili in quel distretto esattoriale. Di guisachè se vi è un'imposta patrimoniale elevata, evidentemente, in quel comune la concorrenza esattoriale porterà alla conseguenza di un aggio minore. Non so se lo stabilire un aggio unico rappresenterebbe un vantaggio per il contribuente; rappresenterebbe un danno nei comuni ove l'aggio è basso, perchè bisognerebbe stabilire un aggio medio per l'imposta patrimoniale; non rappresenterebbe un van-

taggio nei piccoli comuni giacchè l'esattore nel fare la sua offerta terrà conto che vi è da esigere una larga entrata. La questione mi sembra molto più grave nel caso di riscatto. Evidentemente questo caso è diverso: se si fa il riscatto di una imposta che dovrebbe pagarsi in un ventennio, evidentemente l'esattore non può aver diritto di esigere tutto l'aggio per i 20 anni; questo tanto più se l'imposta patrimoniale viene pagata in tesoreria. Oggi però, con gli appalti conchiusi con le leggi vigenti, non si può negare questo diritto all'esattore; ma poichè gli appalti vanno scadendo ed è prossima l'epoca della rinnovazione, occorrerà tener conto di questo, tanto più che l'intenzione del legislatore in questa materia è di favorire i riscatti, e quindi è conforme ai fini del legislatore diminuire il carico dell'aggio sui riscatti pagati in tesoreria. Dovrà o stabilirsi un aggio minimo a favore dello Stato oppure stabilirsi addirittura l'esenzione dell'aggio per dare un altro incentivo di venire al riscatto dell'imposta patrimoniale. Assicuro il senatore Rebaudengo che questa materia è allo studio; vi è una commissione di senatori e deputati che deve appunto studiare questo punto e vi è anche una interrogazione del senatore Cencelli al riguardo. Ho convocata questa commissione per venerdì, per riprendere i lavori e assicuro il senatore Rebaudengo che nei ritocchi che dovranno farsi a questa legge sarà tenuto conto di questa sua richiesta che è logica e rispondente ai fini del legislatore di favorire il riscatto dell'imposta patrimoniale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rebaudengo per dichiarare se è soddisfatto.

REBAUDENGO. L'onorevole ministro; se mal non ho inteso, ha riconosciuta l'equità dei provvedimenti da me invocati, pur esprimendo il convincimento sulla loro inattuabilità finchè durano gli attuali contratti d'appalto dalle esattorie, ma soprattutto ha dichiarato il proposito che presto il decreto-legge istituyente l'imposta patrimoniale sia sottoposto alla disamina del Parlamento per la sua conversione in legge. Per questa dichiarazione specialmente m'induco a dichiararmi soddisfatto.

Non dubito invero che durante la discussione parlamentare verranno posti in luce i difetti del decreto-legge, scusabili per l'urgenza del provvedere, per l'assoluta mancanza di prece-

denti legislativi e per la natura stessa dell'imposta sul patrimonio presentante tali vizi teorici, d'ordine sia economico sia morale, che in nessuno degli Stati vincitori, per quanto più volte suggerita, si ebbe il coraggio di applicare: allora fra altro si rileverà la necessità di procedere ad una revisione della valutazione dei titoli mobiliari, si troverà l'equa soluzione al problema stato sollevato pochi giorni fa in quest'aula dall'onorevole Cannavina circa il privilegio fiscale e si ricercherà il sistema migliore da adottare per la riscossione più economica e sicura dell'imposta. In tutto ci si ispirerà al concetto che trattasi di un'imposta di una gravità eccezionale in quanto che il contribuente non è soltanto chiamato a versare all'erario una parte del suo reddito, ma deve consegnare allo Stato una parte, e non piccola (si arriva fino al 50 per cento) del suo patrimonio. Si dovrà quindi allora avere la massima cura, più che per qualsivoglia altra imposta, tanto di eliminare ogni ragione di sperequazione nella distribuzione dell'onere tributario, energicamente impedendo le esazioni a più titoli perchè perniciose, restringono illecitamente le entrate dell'Erario, sono fonte di malcontento e fomite di immoralità, quanto di conseguire che l'incomparabile sacrificio imposto al contribuente vada tutto a vantaggio dello Stato. Sotto l'uno e l'altro punto di vista trova, parmi, ampia giustificazione la mia interrogazione.

Reputo che mentre istituiva l'imposta patrimoniale il Governo avrebbe dovuto liberare il contribuente da ogni spesa di esazione, analogamente a quanto avviene per la tassa di successione che pure colpisce il capitale anzichè il reddito: e ciò normalizzando il versamento presso le Tesorerie provinciali dell'importo della imposta senza aggiunta di aggio; che se avesse creduto indispensabile l'intermediazione degli esattori avrebbe il Governo, secondo me, dovuto stabilire un aggio uniforme minimo, con che non avrebbe violato a mio sommo avviso verun patto contrattuale, in quanto che nè la lettera nè tanto meno lo spirito dei contratti d'appalto delle esattorie, stipulati prima della guerra, potevano riferirsi a questo pesantissimo strumento di pressione fiscale cui nessuno poteva pensare. Poichè malauguratamente ciò non fu fatto, occorre provvedere all'avvenire, considerando che la legge

non consente al contribuente libertà di scelta dell'esattore, che trattasi di imposta unica la quale può quindi riflettere entità patrimoniali poste in diversi distretti esattoriali, e che se è trascurabile la differenza di aggio quando trattasi di imposta sul reddito, non è più così quando trattasi di imposta sul patrimonio esatta in poche rate, anzi, in caso di riscatto, quasi in una sola volta.

Prendo adunque atto con compiacimento dell'assicurazione dell'onorevole ministro che di tutto ciò si terrà conto negli studi in corso al Ministero e che in ogni caso se ne avrà ricordo in occasione dei nuovi appalti, a proposito dei quali, siccome si sussurra di richiesta di proroga degli appalti esistenti, conforto l'onorevole ministro a resistere a siffatta strana, ingiustificata pretesa, che sarebbe nuova non bella prova di egoismo di classe. L'energia giovanile dell'onorevole ministro, la sua intelligenza aperta, la sua solerzia pel pubblico bene, mi sono arrisicuro che il mio invito sarà accolto e gli affidamenti datimi mantenuti: ad ogni modo, siccome trattasi di cospicuo interesse pubblico la mia fiducia non sarà scompagnata da diligente vigilanza. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una interrogazione del senatore Valenzani al sottosegretario di Stato per le belle arti: « Per sapere se sia vero che alcuni tratti della via Numinis di monte Cavo siano stati in questi giorni distrutti per adoperare i lastrali alla costruzione di una villa privata, e se non creda frattanto doveroso impedire ogni ulteriore manomissione della storica via consolare ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario per le belle arti per rispondere a questa interrogazione.

ROSADI, *sottosegretario per le belle arti*. L'onorevole senatore Valenzani desidera sapere se sia vero che alcuni tratti della storica via consolare *Numinis* presso Rocca di Papa siano stati distrutti per servire alla costruzione di una villa privata. Il senatore Valenzani è nel vero ed ha pienamente ragione: un paesano di Rocca di Papa, che io nomino, non a causa di onore, ma perchè si sappia chi è, un Pio Pietrolata, consigliere comunale di Rocca di Papa, si permise di prendere l'antico selciato di questa

via per un tratto di 38 metri e adoperarlo per materiale di costruzione. Come si vede il fatto è tanto semplice quanto volgare, benchè ricordi le devastazioni che si facevano dei monumenti anche dai patrizi nel medio evo.

Potrebbe sorprendere che poco distante dal luogo, dove si costruisce quella villa e dove si disfaceva l'antico selciato, sia la stazione dei carabinieri, ma non è strano che la buona fede dei carabinieri sia stata sorpresa. Il furto - perchè questo è un furto - è così temerario e così sfacciato, che i carabinieri non possono nemmeno avere immaginato di che si trattava: debbono aver creduto che si fosse iniziata la esecuzione di qualche deliberazione del Consiglio comunale e che quel consigliere si adattasse a fare da esecutore.

Certo è che, saputo il fatto, è stato da noi denunciato all'autorità giudiziaria, e attualmente si procede contro questo indegno rappresentante del suo comune, come ladro della cosa pubblica. (*Approvazioni*).

VALENZANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENZANI. In questo come nell'altro ramo del Parlamento non accade di frequente che gli interroganti possano dichiararsi completamente soddisfatti della risposta che viene dal banco del Governo; ma l'onorevole Rosadi ha voluto oggi con le esaurienti spiegazioni fornite al Senato e con l'affermazione di propositi di vigilanza e di tutela degli antichi nostri monumenti porre me nella condizione non solo di non aver nulla da replicare, ma di doverlo ringraziare per il suo interessamento al fatto che ho denunciato nella mia interrogazione. E questo faccio volentieri, sicuro di avere l'assenso di quanti in quest'aula e fuori sentono che il culto delle memorie delle nostre antiche grandezze costituisce un elemento prezioso di educazione civile. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della interrogazione del senatore Amero D'Aste al ministro delle finanze: « Per sapere: 1° perchè, essendo state spedite alla Commissione censuaria centrale, fin dal marzo, le tariffe catastali pei terreni della provincia di Porto Maurizio perchè venissero esaminate ed approvate, esse non sono state ancora rimandate all'ufficio catastale della provincia af-

finchè diventino definitive e si possa quindi procedere alla pubblicazione del catasto;

« 2° siccome il rilievo pel catasto è fatto da anni, perchè non si inviano i pochi impiegati necessari per aggiornarlo colle variazioni di proprietà in modo che il lavoro sia finito in pochi mesi e non si trovino più ostacoli alla sua pubblicazione e messa in vigore ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze per rispondere a questa interrogazione.

SOLERI, *ministro delle finanze*. L'onorevole senatore Amero D'Aste interroga il ministro delle finanze per sapere perchè essendo state spedite alla Commissione censuaria centrale fin dal marzo le tariffe catastali pei terreni della provincia di Porto Maurizio perchè venissero esaminate ed approvate esse non sono ancora state rimandate all'ufficio catastale della provincia affinchè diventino definitive e si possa quindi procedere alla pubblicazione del catasto.

L'onorevole senatore Amero d'Aste lamenta un ritardo; ma forse le sue informazioni non sono del tutto esatte. Sta di fatto che la pubblicazione delle tariffe e del classamento nella provincia di Porto Maurizio venne fatta nel 1913 e 1914; rimangono da stabilire le tariffe d'estimo da parte della Commissione censuaria centrale e per questo occorre che la Commissione provinciale trasmetta tutti i reclami pervenuti, con le osservazioni e i pareri circa i reclami stessi. Ora dalla Commissione provinciale di Porto Maurizio non sono ancora pervenuti alla Commissione centrale questi reclami; abbiamo chiesto immediatamente notizie telegrafiche per sapere quando sarebbero stati inviati questi atti alla Commissione centrale censuaria. La risposta fu che la relazione perverrà verso la metà d'agosto; quindi spetta alla Commissione provinciale d'affrettare il proprio compito e sia certo l'onorevole interrogante che appena perverranno questi atti sarà disposto per il pronto esame da parte della Commissione centrale.

In secondo luogo l'onorevole interrogante chiede perchè non si inviano i pochi impiegati necessari per aggiornare il catasto con le variazioni di proprietà in modo che il lavoro sia finito in pochi mesi e non si trovino più ostacoli alla sua pubblicazione e messa in vigore. Posso rispondere che il Ministero ha già di-

sposto perchè questo aggiornamento venga fatto subito, anche senza attendere che siano stabilite le tariffe d'estimo; l'onorevole interrogante sa che per rendere più rapidi questi lavori e più comodo anche alle popolazioni lo accesso agli uffici e per aderire alle richieste della Deputazione provinciale furono aperti nuovi uffici a Diano Marina e in altri luoghi in più di quelli prescritti dalle disposizioni in vigore e fu stabilito per il trasferimento del personale necessario; ma in parte si sono dovuti sospendere questi trasferimenti perchè alcuni comuni non assecondarono gli sforzi della amministrazione del catasto, anche perchè non vi erano forse locali sufficienti; per questo si è sospeso l'invio di personale. Speriamo che queste difficoltà possano cessare in modo che questo lavoro possa essere al più presto ultimato.

AMERO D'ASTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMERO D'ASTE. Ringrazio l'onorevole ministro delle finanze e mi dichiaro soddisfatto. Lo prego di sollecitare quei comuni di cui ha parlato. Vi è molta gente che ha terreni usurpati e non paga, mentre vi sono alcuni che per terreni uguali pagano molto, altri che pagano poco. C'è insomma una sperequazione nei pagamenti. È bene che ognuno paghi in proporzione del valore dei terreni che possiede.

PRESIDENTE. Seguirebbe all'ordine del giorno un'interrogazione dei senatori Diena, Papadopoli, Catellani, Fradeletto, Tamassia, ai ministri degli esteri, dell'industria e commercio e della pubblica istruzione.

Però faccio notare che non essendo presenti nè il ministro degli affari esteri, nè alcuno del Governo essendo delegato a sostituirlo, lo svolgimento dell'interrogazione stessa è rinviato a domani.

Segue l'interrogazione del senatore Presbitero al ministro della marina per sapere « se risponda al vero che circa 40 tenenti commissari reclutati straordinariamente dagli ufficiali di complemento, furono preposti nel ruolo e nella promozione a quelli già in ruolo e provenienti da concorsi regolari indetti precedentemente. In caso affermativo, quali provvedimenti intenda di prendere per salvaguardare i diritti acquisiti e compiere atto di giustizia riparatrice ».

Ha facoltà di parlare il ministro della marina.

BERGAMASCO, *ministro della marina*. È vero che con provvedimento dello scorso anno furono nominati e passati a ruolo del servizio attivo permanente un certo numero di ufficiali commissari di complemento. Havvi pure un altro decreto precedente che passò al servizio attivo permanente, in modo analogo, alcuni medici di complemento, infine un altro provvedimento passò pochi ingegneri di complemento al servizio attivo permanente.

Quindi al Ministero della marina i provvedimenti di questa natura sono tre.

L'onorevole interrogante si lagna dell'ammissione in servizio attivo permanente di questi ufficiali di complemento, i quali entrarono non alla coda del grado inferiore, per le vie normali, ma entrarono col loro grado di anzianità, di sottotenente e di tenente perchè conservano quella acquisita da ufficiali di complemento.

Questi ufficiali entrando, spostano lo stato dell'anzianità e i diritti acquisiti dagli ufficiali, che già si trovano in ruolo.

Infatti un tenente di ruolo del servizio attivo permanente può per avventura trovarsi introdotto innanzi a sè un altro tenente, che non entrò per la via normale; così i sottotenenti trovano ingrossato di numero il grado di tenente e quindi sentono un ritardo nella loro promozione al grado di tenente. Di fronte a questo stato di cose io trovo perfettamente giustificata la domanda dell'onorevole interrogante; io considero che i diritti acquisiti dagli ufficiali in ruolo del servizio attivo permanente vanno rispettati, perchè prima e innanzi tutto, specialmente nei corpi militari, bisogna trattare tutti con giustizia.

Solo trattando con giustizia si può pretendere ed esigere una disciplina rigorosa, e si può pretendere di tenere alti quegli elementi morali, che devono guidare gli ufficiali nell'esercizio faticoso, duro e qualche volta anche eroico del loro dovere. Questi elementi morali è mia convinzione che debbano essere tenuti sempre in gran pregio e mai diminuiti, per cui mi propongo di prendere una decisione speciale, la quale salvi i diritti degli antichi ufficiali in servizio attivo permanente. Considererò i nuovi introdotti dal complemento come fuori ruolo agli effetti delle promozioni, e disporrò le cose

per modo che quando in un dato grado le promozioni abbiano prodotto un'esuberanza di numero rispetto a quello stabilito nel ruolo, sia corrispondentemente diminuito il numero degli ufficiali nel grado inferiore per cui il numero complessivo negli ufficiali nei diversi gradi non possa mai superare quello dell'organico.

Ne potrà derivare un aumento di spesa, ma questo sarà assai lieve, e qualora non potesse essere coperto dalle vacanze che sono un po' consuete negli organici degli ufficiali, e che sono assai gravi in questi ultimi tempi, sarà sostenuta con prelievi da altri capitoli del bilancio della marina. Quando ciò serva ad uno scopo di giustizia, come quello accennato sopra, non bisogna esitare a sostenere anche una lieve maggiore spesa; ragione per cui non solo approvo lo spirito della proposta dell'onorevole interrogante, ma lo ringrazio di aver richiamato la mia attenzione su questo fatto, per il quale trovo necessario ed urgente di prendere un provvedimento immediato. Questo provvedimento è già allo studio e non aspetta che il primo Consiglio dei ministri per essere approvato.

Io sono perfettamente d'accordo con l'onorevole interrogante perchè bisogna osservare la giustizia nell'amministrare i corpi militari se si vuol pretendere la disciplina, giacchè la giustizia e la disciplina vanno considerate come inscindibili; non si può avere l'una senza l'altra. Io ispirerò l'azione mia di ministro della marina a questi principi nella fiducia di essere sorretto da questo Senato, dove la giustizia e la disciplina ebbero sempre un culto speciale altissimo. (*Vive approvazioni*).

PRESBITERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PRESBITERO. È la prima volta, da che appartengo a questo Alto Consesso, che alla risposta data da un ministro io posso dichiararmi completamente soddisfatto. (*Si ride*).

Le dichiarazioni del ministro e l'annuncio delle disposizioni date, sono quali io mi attendevo, conoscendo da quanto buon volere e da quanto sentimento di giustizia è animato l'onorevole ministro della marina.

Io lo ringrazio cordialmente di avere accolta e prontamente risposto con fatti alla mia interrogazione, e sono certo gli giungeranno mag-

giormente graditi i ringraziamenti di coloro cui ha reso giustizia.

Ella, onorevole ministro, ha iniziata la sua opera ministeriale con un atto di equità e giustizia; e di questo, sono sicuro, gli sarà grato tutto il Corpo della marina, il quale, se da esso si aspetta e si esige l'adempimento dei suoi doveri, si sentirà, d'altra parte, sicuro che saranno salvaguardati anche i suoi diritti. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Essendo trascorso il tempo prescritto dal regolamento per le interrogazioni, le rimanenti saranno rinviate alla seduta di domani.

Per la riunione degli Uffici.

PRESIDENTE. Preveggo il Senato che domani alle ore 15 vi sarà riunione degli Uffici per l'esame di alcuni disegni di legge.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione per la nomina:

a) di due membri della Commissione di finanze;

b) di un consigliere d'amministrazione del fondo speciale per usi di beneficenza e di religione nella città di Roma;

c) di un membro del Consiglio superiore del lavoro;

d) di un membro del Comitato nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

Votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Contributo all'Amministrazione del fondo per il culto di lire 41,500,000 nell'esercizio 1920-21, e di lire 38,000,000 negli esercizi successivi per migliorare le condizioni del clero. (N. 33).

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili, di procedere all'appello nominale.

SILI, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Procederemo al sorteggio dei nomi dei senatori che dovranno funzionare da scrutatori delle varie votazioni.

Risultano sorteggiati per la votazione della Commissione di finanze i senatori Mariotti, Perla, Marchiafava e Pantano;

per la votazione per gli orfani di guerra i senatori Lojodice, Brusati, Di Stefano e Vigliani;

per la votazione per il Consiglio superiore del lavoro i senatori Pipitone, Amero d'Aste e Berio;

per la votazione per il Fondo speciale per usi di beneficenza in Roma, i senatori Torrigiani Filippo, Ridola e Millo.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti penali contro i detentori di bombe a mano e di altri ordigni e materie esplosivi » (N. 3 A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti penali contro i detentori di bombe a mano e di altri ordigni e materie esplosivi ». Come il Senato ricorda, ieri venne rinviato all'esame dell'Ufficio centrale l'articolo aggiuntivo.

Do facoltà di parlare al relatore.

INGHILLERI, *relatore*. In esecuzione delle deliberazioni del Senato, l'Ufficio centrale stamani alle ore 10 si è riunito per esaminare l'articolo proposto dal Ministero dell'interno, concepito in questi termini: « Le pene stabilite dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 1908 sulle lesioni commesse con armi e sulle contravvenzioni per il porto d'armi sono estese a chiunque, senza un giustificato motivo, porta fuori della propria abitazione, o nelle appartenenze di essa, pistole o altri ordigni per gas asfissianti, sfolagente di qualsiasi specie, forma o dimensione, ecc. ».

Quindi l'Ufficio centrale, esaminato l'intero articolo, considerò che il rinvio dell'articolo aggiunto fosse una conseguenza di una potestà data all'Ufficio centrale di rivedere non solo l'articolo, ma di porlo in armonia con tutto intiero il disegno di legge, altrimenti sarebbe veramente irrazionale fare esaminare all'Ufficio centrale un articolo aggiunto, che fa a pugni con tutte le altre disposizioni che già sono state votate. L'Ufficio centrale esaminò attentamente questo articolo, lesse anche attentamente gli articoli 88 e 89 del regolamento del Senato e credette (forse ci siamo potuti ingannare) che fosse meglio armonizzare tutto intiero il testo della legge anzichè portare poi alla Camera un progetto di legge con qualche notevole con-

traddizione. E perchè? Per questo semplicissimo, evidente motivo. L'articolo aggiunto proposto dal Governo prevede tutti i casi che rientrano nella famiglia dei reati di contravvenzioni, di modo che avremmo questa nota stridente, che portatori di ordigni per gas asfissianti possono essere condannati a pochi giorni di arresto, mentre i portatori di bombe sono puniti con cinque anni di reclusione. Questo fece una grande impressione e allora si è detto: il Senato ha votato e noi dobbiamo rispettare tutto ciò che ha fatto il Senato. Noi non ci vogliamo scostare di una linea di tutto ciò che il Senato ha fatto; ieri si è eliminata una formula che è la formula ordinaria di tutte le leggi e specialmente delle leggi di sicurezza pubblica: *chiunque senza giustificato motivo, ecc.* Il Senato non l'ha voluta e noi rispettiamo il deliberato del Senato; si discusse se si dovesse fare un altro articolo e stralciare la parte che riguarda i portatori di gas asfissianti, tuttavia noi non tocchiamo affatto l'articolo 1°.

Ma il legislatore deve essere un risparmiatore — e come dice Bentham — la legislazione non deve essere spendereccia; e noi che rispettiamo le deliberazioni del Senato e le penalità, da esso stabilite, rispettiamo anche quello che per noi individualmente è stato un errore, non crediamo di mancare di rispetto al Senato quando senza bisogno di fare un altro articolo, aggiungiamo ai portatori di bombe anche i portatori di gas asfissianti.

In sostanza non si proponeva di rivotare l'articolo 1. Dopo la non breve discussione che ebbe luogo nell'Ufficio Centrale sarebbe stato un non senso, ma si trattava solo di porre ai voti se i portatori di ordigni per gas asfissianti dovessero far parte dell'articolo 1. Era quindi una nuova votazione per materia che non era stata oggetto nè di discussione nè di votazione.

E qui io ho bisogno di rilevare l'incidente, il quale costituisce un grave precedente per gli Uffici Centrali: l'Ufficio Centrale aveva deliberato di stampare l'art. 1 con l'aggiunta degli ordigni per gas asfissianti, unico oggetto della deliberazione del Senato.

In esecuzione di ciò che l'Ufficio Centrale aveva deciso, chiamai l'impiegato a ciò addetto, un eccellente impiegato, e lo pregai di stampare il risultato della deliberazione dell'Ufficio

Centrale. Egli mi rispose che il regolamento non lo permetteva. Ora io son convinto che quando l'Ufficio Centrale delibera, deve poi giudicare il Senato se la deliberazione dell'Ufficio Centrale sia in contrasto o no col regolamento, io credo che in materia legislativa neanche l'Ufficio di presidenza potrebbe opporre un divieto, perchè solo il Senato ha tutta intiera l'autorità di emettere il suo pronunziato e di dichiarare se l'Ufficio Centrale ha errato o no nella interpretazione di una disposizione regolamentare.

Mi perdoni il Senato, l'incidente è lieve in sè, ma grave come precedente, perchè con l'inaugurato sistema un impiegato, rifugiandosi ad una disposizione del regolamento, si eleva in fatto a sindacatore dell'opera degli Uffici Centrali.

PRESIDENTE. Onorevole Inghilleri, non era possibile stampare e distribuire al Senato nella seduta di oggi proposte di emendamenti ad articoli già approvati nella seduta di ieri, perchè, per antica e costante norma regolamentare, non si possono in alcuna guisa modificare gli articoli approvati, se non in sede ed allo scopo di coordinamento. Quindi tanto la Presidenza, quanto la Segreteria hanno agito secondo le disposizioni del regolamento.

INGHILLERI, *relatore*. Ritornando al tema principale l'Ufficio fu unanime nel ritenere che il Senato, assemblea che raccoglie i giureconsulti più eminenti, non poteva approvare l'articolo aggiunto, come fu proposto, per una manifesta indiscutibile contraddizione.

L'articolo aggiunto con qualche lieve modifica è accettabile, per il quale non occorre illustrazione, perchè la cosa più importante era di togliere la materia che, per la sua gravità non poteva continuare a restare nella famiglia dei reati di contravvenzione, ma doveva invece collocarsi fra i reati della famiglia dei delitti, come l'art. 1° il quale commina la pena da sei mesi a cinque anni di reclusione.

DIENA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIENA, *dell'Ufficio centrale*. Poichè l'onorevole Presidente dell'Ufficio centrale me ne dà facoltà, se il Senato lo consente, riassumo i termini della questione, già chiaramente esposti dall'onorevole relatore.

Come il Senato ricorda ieri l'onorevole sottosegretario di Stato ha proposto un articolo aggiuntivo il quale contiene la seguente disposizione: « Le pene stabilite dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 2 luglio 1908 sulle lesioni commesse con armi e sulle contravvenzioni per porto d'armi, sono estese a chiunque, senza giustificato motivo, porti fuori della propria abitazione e delle appartenenze di essa, pistole od altri ordigni per gas asfissianti, sfollagente di qualsiasi specie forma o dimensione, bastoni o mazze ferrate o forniti di puntali in guisa da dovere essere considerate come armi ».

È a tenere presente, che la legge del 2 luglio 1908 n. 319 e precisamente gli articoli 2, 3 e 4 che si richiamano, non hanno fatto altro che portare un aumento nella misura dei massimi delle pene fissati dagli articoli 19 e 20 della legge di pubblica sicurezza per coloro « che senza un giustificato motivo portano fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa strumenti da taglio o da punta ».

La pena però è sempre quella degli arresti, estensibile a quattro mesi, e fino ad otto, se l'arma fu portata di notte in luogo ove siavi adunanza o concorso di gente, se l'imputato sia già stato condannato; ma non essendo stato determinato il minimo della pena, potrebbe essere applicata anche nella misura di pochi giorni d'arresto.

Ora è sembrato all'Ufficio centrale che colui che porta fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa pistole od altri ordigni per gas asfissianti, commetta un reato ben più grave, di quello che si compia da colui che porti invece un bastone con punta acuminata, o un sfollagente, od una mazza ferrata, per cui non siano da equipararsi, fatti ben diversi per gravità, agli effetti della sanzione punitiva. Parve all'Ufficio centrale, ed in ciò ebbe consenziente l'onorevole sottosegretario di Stato, che la detenzione, il porto di pistole o di altri ordigni per gas asfissianti, dovesse equipararsi al porto di bombe, ordigni incendiari ed esplosivi, e di materie esplodenti, e perciò dovesse quell'ipotesi essere incluse, anche pei riguardi della misura della pena nell'articolo 1°; per cui fosse dopo le parole « esplosive ed incendiarie » che si leggono nel detto articolo da aggiungersi: « o pistole od altri ordigni per

per emissione di gas asfissianti », tenendo inalterato nel resto l'articolo.

Che se per ragioni procedurali non intendesse il Senato di includere il detto inciso nell'articolo 1° poichè esso sarebbe già stato ieri approvato, si potrebbe superare la difficoltà, formulando un articolo aggiuntivo, 1-*bis*, che nella coordinazione della legge, potrebbe poi venire fuso nell'articolo 1° e detto articolo 1-*bis* così si formulerebbe: « l'articolo 1° si applica anche a colui che porta e detiene o conserva pistole o altri ordigni per emissione di gas asfissianti ».

Stralciato dall'articolo aggiuntivo il detto inciso, esso contemplerebbe soltanto il fatto contravvenzionale di portare senza un giustificato motivo, fuori della propria abitazione, sfollagente bastoni acuminati, mazze ferrate, e le pene all'uopo minacciate apparirebbero adeguate e nei giusti loro limiti, e l'articolo rimarrebbe così formulato: « Le pene stabilite dagli articoli.... sono estese a chiunque senza giustificato motivo porti fuori della propria abitazione o dalle appartenenze di essa mazze ferrate, bastoni forniti di punte acuminata o sfollagente di qualsiasi specie, forma e dimensione ».

E poichè qui, siamo, e non è a dubitare, in tema di contravvenzione, nessuna obiezione dovrebbe sollevarsi a che rimanga fermo l'inciso, che si legge nel proposto articolo aggiuntivo: e cioè « senza giustificato motivo » perchè si manterrebbe quella stessa dizione che venne adoperata in vari articoli della legge di pubblica sicurezza, ad esempio nell'articolo 19. A togliere ogni incertezza in ordine alla efficacia o meno delle precedenti disposizioni, che hanno relazione con la materia disciplinata dal presente disegno di legge, l'Ufficio centrale, d'accordo con il ministro proponente, avrebbe formulato un articolo che viene sottoposto alla vostra approvazione del seguente tenore:

Art. 7. « Il Governo del Re è autorizzato a coordinare in testo unico le disposizioni della presente legge, con le altre leggi che regolano la stessa materia ».

Con questi chiarimenti spero, che il Senato vorrà accogliere le proposte modificazioni ed aggiunte, che meglio rispondono per la maggiore chiarezza ed efficacia della legge, e ten-

gono meglio distinte le ipotesi che raffigurano veri e propri delitti e che con pene a questi corrispondenti si vogliono reprimere, dalle ipotesi che rivestono invece il carattere contravvenzionale, e che per la minore loro gravità, devono essere repressi con sanzioni più lievi.

MORTARA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. La lucida spiegazione che ha dato il senatore Diena del proposito di separare la penalità per i detentori di pistole e altri ordigni per gas asfissianti dalla disposizione che estende a nuovi strumenti la sanzione già in vigore contro chi porta armi improprie fuori dalla abitazione, è perfettamente conforme ai principî del diritto.

Non dubito che il Governo vorrà aderirvi, per la sua natura e in conformità allo scopo di questa legge. Il portare pistole o altri ordigni per gas asfissianti è reato da classificare fra i delitti, come sono delitti quelli contemplati nell'art. 1, votato ieri; mentre la legge del luglio 1908 contempla e punisce alcune contravvenzioni, alle quali possono essere aggiunte quelle che l'Ufficio centrale menziona nell'articolo in esame, in conformità alla proposta del Governo.

Io quindi credo che su questa ripartizione di materie non ci sia da discutere. Quanto al metodo o alla procedura per la votazione della prima parte, cioè della sanzione da darsi ai reati di porto d'armi o ordigni per gas asfissianti, trovo che la proposta dell'Ufficio centrale è accettabilissima. Si può fare un articolo *bis*; poi il Senato disporrà, come suole disporre nei simili casi, che l'Ufficio centrale compia il coordinamento della legge. Allora l'Ufficio centrale potrà conglobare il nuovo articolo *bis* con l'art. 1 già approvato.

Aderisco pure alle osservazioni del senatore Diena, circa l'opportunità di mantenere in questo art. 6, come è proposto dalla Commissione, relativamente alle contravvenzioni per porto d'armi improprie, l'espressione « senza giustificato motivo ».

Il Senato, senza bisogno di una lunga spiegazione, comprende che altro è parlare di giustificati motivi per portare in giro materie esplodenti, bombe a mano, ordigni per gas asfissianti, altro è parlarne rispetto ai bastoni ferrati ecc.

Ad esempio, per una escursione alpina è giustificatissimo portare in giro un bastone con punta di ferro acuminata. E siccome questa espressione, appunto in materia di contravvenzione della specie, è già accolta nella legislazione, non c'è nessuna difficoltà a mantenerla.

Sono soddisfatto della proposta dell'ultimo articolo, quello che manda al Governo di coordinare questa legge con le altre precedenti, e colgo l'occasione per ripetere quello che accennai ieri mentre l'on. Cannavina stava parlando. Fra le leggi che devono essere considerate come regolanti questa materia, è compreso il decreto 3 agosto 1919, il quale è stato emanato in virtù dei pieni poteri che erano ancora in vigore alla sua data. Che esso sia legge dello Stato non è stato mai messo in dubbio. Rammento che in un progetto antecedente, forse precursore del presente, era inserito un articolo che autorizzava il Governo a coordinare le disposizioni di quel progetto col decreto del 1919. Ho riesaminato le disposizioni del decreto, in confronto a quelle del presente progetto di legge e ho veduto che non c'è incompatibilità, almeno in via generale. Ma, a mio avviso, è oggi importante affermare il coordinamento, perchè ciò equivale ad affermare e riconoscere che le leggi precedenti non sono da questa abrogate.

Nell'art. 9 del decreto 3 agosto 1919 è con molta precisione analitica mantenuta la facoltà di possedere materie esplosive e di usarne a coloro che ne hanno bisogno per scopi scientifici, industriali, agricoli ecc. Anche riguardo alle armi, nello stesso decreto sono stabilite le categorie di enti e di persone eccettuate dagli obblighi di denuncia e consegna. Pertanto il riconoscimento della permanenza in vigore di tali norme impedirà che davanti ai tribunali sorga il dubbio, ieri qui manifestato, che l'applicazione di questa legge possa colpire ingiustamente coloro che non violano la legge, ma ad essa si uniformano.

Soltanto mi permetto di esprimere un desiderio, cioè che nell'art. 7 si aggiunga, nell'attribuire al Governo la facoltà di coordinare in un testo unico le disposizioni della presente legge con le altre leggi che regolano la stessa materia, anche la menzione del decreto 3 agosto 1919. Questo decreto fu emanato in virtù

dei pieni poteri conferiti al Governo e quindi deve intendersi compreso nel richiamo delle altre leggi che regolano la materia; ma, per evitare qualsiasi dubbio, credo sarebbe opportuno aggiungere un esplicito richiamo del decreto.

TESO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TESO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Gli emendamenti presentati al Senato dall'Ufficio centrale furono concordati questa mattina tra l'Ufficio e chi ha l'onore di parlare. È quindi superfluo che io dichiaro che il Governo li accetta.

Ringrazio l'illustre senatore Mortara, che ha appoggiato così autorevolmente questi emendamenti; e lo ringrazio altresì per la proposta da lui fatta che nell'articolo 7, il quale dà facoltà al Governo di coordinare la presente legge con le altre che regolano la stessa materia, si tenga conto del decreto legislativo 3 agosto 1919, n. 1360. Accetto ben volentieri questa proposta, trattandosi di un decreto che ha una speciale importanza.

DIENA, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIENA, *dell'Ufficio centrale*. Mi compiaccio che l'onorevole senatore Mortara abbia riconosciuto l'opportunità di lasciare gli articoli 6 e 7 come vennero formulati.

L'onorevole senatore Mortara chiederebbe che nel richiamo che si fa nel proposto articolo 7 alle altre leggi che regolano la stessa materia, si aggiungesse anche specificatamente il richiamo al decreto 3 agosto 1919 n. 1360. Ora poichè altri decreti possono essere stati emanati che contengano disposizioni che abbiano attinenza con la materia dal presente disegno di legge disciplinata, l'Ufficio centrale proporrebbe, fiducioso di avere consenziente l'onorevole Mortara che l'articolo 7 così si formuli:

« Il Governo del Re è autorizzato a coordinare il testo unico della presente legge con le altre leggi e decreti che regolano la stessa materia », senza maggiore specificazione.

MORTARA. Aderisco pienamente alla proposta dell'Ufficio centrale.

TESO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Anche il Governo vi consente.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, credo necessario richiamare i termini della questione.

L'Ufficio centrale, d'accordo con l'onorevole ministro, propone un art. 1 bis, che prenderà il suo posto ed il suo numero in sede di coordinamento, così concepito:

« L'art. 1 si applica anche a colui che porta, detiene o conserva pistole o ordigni per l'emissione di gas asfissianti ».

Chi approva questo articolo è pregato di alzarsi.

(È approvato).

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale, sempre di accordo col ministro, propone un art. 6 del seguente tenore:

« Le pene stabilite dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 2 luglio 1908, n. 319, sulle lesioni commesse con armi e sulle contravvenzioni per porto d'armi sono estese a chiunque senza un giustificato motivo porta fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, mazze ferrate, bastoni forniti di puntali acuminati o sfollagente di qualsiasi specie, forma e dimensione ».

Chi approva questo articolo è pregato di alzarsi.

(È approvato).

PRESIDENTE. Infine l'Ufficio centrale, sempre di concerto col Governo, propone un articolo 7 così formulato:

« Il Governo del Re è autorizzato a coordinare in testo unico le disposizioni della presente legge con le altre leggi e decreti che regolano la stessa materia ».

Chi approva questo articolo è pregato di alzarsi.

(È approvato).

DIENA, *dell'Ufficio centrale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIENA, *dell'Ufficio centrale*. Dovendo l'Ufficio centrale coordinare il testo del disegno di legge, sarà necessario che l'articolo 5 sia lievemente modificato nel senso che vadano esenti dalla pena non soltanto coloro che nel termine di 20 giorni dalla pubblicazione della presente legge denunzino e consegnino all'Uf-

ficio di pubblica sicurezza, o, ove questo manchi, al comando dei RR. CC. le bombe, gli ordigni e le materie esplodenti contemplati nell'art. 1 ma altresì coloro che nello stesso termine consegnino e denunciino alle dette autorità le pistole ed altri ordigni indicati nell'articolo 1 bis. Anche il titolo della legge deve essere modificato come segue: « Provvedimenti contro i detentori di bombe a mano e di altri ordigni e materie esplodenti, e contravvenzioni contro il porto d'armi ».

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale presenterà domani in principio di seduta il coordinamento del testo di questo disegno di legge, che sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Costituzione dell'ente autonomo forze idrauliche Brenta-Piave » (N. 31).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Costituzione dell'ente autonomo forze idrauliche Brenta-Piave ». Prego il senatore, segretario, De Novellis di darne lettura.

DE NOVELLIS, segretario, legge:
(V. Stampato N. 31).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno domandando di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Le provincie di Venezia, Treviso, Belluno, Padova, Rovigo e Vicenza sono autorizzate a costituire un ente autonomo per la derivazione ed utilizzazione delle forze idrauliche dei bacini idrografici della Brenta e della Piave e dei loro affluenti, nonché degli altri corsi d'acqua delle provincie stesse con impianti pei quali sia chiesta ed accordata la relativa concessione a norma di legge.

All'Ente possono partecipare, nonostante contrarie e diverse disposizioni di legge, regolamento o statuto, i comuni, i consorzi di bonifica e di irrigazione, le Camere di commercio, le Casse di risparmio, l'Istituto federale di credito pel risorgimento delle Venezie e le altre istituzioni pubbliche e gli Enti delle provincie summenzionate.

Col consenso delle provincie stesse potranno aderire altre provincie direttamente interessate, le istituzioni pubbliche e gli Enti pubblici appartenenti alle stesse.

DIENA, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIENA, relatore. Con nota del 24 giugno 1921, l'onorevole ministro dei lavori pubblici del precedente gabinetto faceva domanda perchè l'Ufficio centrale, aderendo ad analoga istanza della deputazione provinciale di Padova, e del comitato autonomo interprovinciale per le forze idrauliche Brenta-Piave, includesse fra le provincie indicate nell'articolo 1, la provincia di Ferrara. L'Ufficio centrale acconsente di buon grado a tale inclusione e perciò l'articolo dovrebbe suonare così: Le provincie di Venezia, Treviso, Belluno, Padova, Rovigo, Vicenza e Ferrara sono autorizzate, ecc.

MICHELI, ministro dei lavori pubblici. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELI, ministro dei lavori pubblici. Confermo la richiesta fatta all'Ufficio centrale con la lettera ora letta, e aderisco alla proposta fatta di aggiungere la provincia di Ferrara a quelle che sono già elencate nell'art. 1°.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, alle provincie che sono elencate nell'art. 1° si propone di aggiungere la provincia di Ferrara.

Chi approva l'art. 1° con questa aggiunta, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

L'Ente provvederà:

a) alla costruzione e all'esercizio d'impianti idroelettrici nei bacini di cui all'art. 1;

b) all'acquisto, locazione e conduzione e ampliamento d'impianti elettrici, esistenti nei bacini idrici summenzionati; all'eventuale allacciamento con altri impianti ed all'acquisto di energia dei medesimi;

c) alla trasmissione, distribuzione, vendita e scambio dell'energia elettrica;

d) in genere, a qualunque altra opera idraulica comprese quelle per la navigazione interna e fluviale, d'interesse delle provincie partecipanti, che venga concessa all'Ente a norma di legge.

(Approvato).

Art. 3.

L'Ente, per il migliore coordinamento tecnico ed economico delle proprie iniziative con quelle delle circoscrizioni limitrofe, potrà federarsi con altri Enti autonomi costituiti per il conseguimento degli scopi analoghi.

(Approvato).

Art. 4.

Il capitale dell'Ente è illimitato e sarà costituito da quote nominative di lire 50,000 rimborsabili entro cinquant'anni.

Le quote degli Enti pubblici partecipanti potranno essere costituite in tutto od in parte dai conferimenti di centrali elettriche od altri impianti del genere, nonchè di cose destinate al relativo esercizio pel valore che sarà stato loro attribuito nei relativi contratti.

(Approvato).

Art. 5.

L'Ente ha facoltà di contrarre mutui e di emettere obbligazioni.

Le Casse di risparmio e gli altri istituti del genere sono autorizzati, nonostante contrarie e diverse disposizioni di legge, regolamento o statuto, a concedere anticipazioni o mutui, così all'Ente per gli scopi di cui sopra, come alle amministrazioni ed agli istituti di cui all'articolo primo per porli in grado di parteciparvi.

Del pari gli istituti suddetti, l'istituto nazionale delle assicurazioni, gl'istituti di previdenza non aventi scopo di lucro, le provincie, i comuni, le istituzioni pubbliche di beneficenza e qualunque altro Ente possono investire i fondi disponibili in obbligazioni emesse dall'Ente suddetto.

(Approvato).

Art. 6.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, per gli scopi di cui sopra, mutui nelle forme e con le modalità di cui al testo unico 2 gennaio 1913, n. 453.

(Approvato).

Art. 7.

L'Ente è soggetto alla vigilanza del Ministero dei lavori pubblici.

Lo statuto dell'Ente sarà approvato con decreto Reale su proposta del ministro dei lavori pubblici di concerto con gli altri ministri interessati.

(Approvato).

PRESIDENTE. Il senatore Vicini propone un articolo aggiuntivo così formulato:

« Le disposizioni della presente legge sono estese agli enti autonomi autorizzati con leggi 20 e 24 marzo 1921, n. 348 e 443, e sono applicabili agli enti pubblici ed ai consorzi di enti pubblici e di pubbliche amministrazioni che si propongono gli scopi indicati all'art. 2 nelle provincie contemplate nelle leggi predette ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Vicini per svolgere il suo emendamento.

VICINI. Tanto dalla relazione ministeriale quanto da quella dell'onor. Diena sono messe in rilievo le differenze che corrono fra la legge che è stata testè approvata nei suoi articoli, e le due precedenti leggi costitutive degli enti autonomi del Friuli e dell'Adige-Garda per la derivazione ed utilizzazione di forze idrauliche e cioè le leggi 20 e 24 marzo 1921. Le differenze sono notevoli, e tutte favorevoli al nuovo ente, cosicchè questo, che viene ora costituito, si troverebbe in migliori condizioni di quelle che non siano state fatte ai due enti che per primi sono stati autorizzati.

Ho presentato perciò l'articolo aggiuntivo, col quale, dicendo genericamente che le disposizioni della presente legge sono estese anche agli enti autonomi autorizzati con le due leggi nell'articolo aggiuntivo ricordate, tengo a mettere questi due enti nelle stesse condizioni dell'ente che viene a costituirsi oggi, ed a dare come un testo unico della legislazione in materia, tanto per le provincie del Veneto quanto per quelle del Friuli, di Verona, Mantova, Modena, Bologna e di tutta la regione Tridentina. Io voglio sperare che il Governo e la Commissione accetteranno l'articolo aggiuntivo e prego il Senato di volerlo votare: mi riservo, se vi saranno osservazioni, di ridomandare la parola.

MICHELI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELI, *ministro dei lavori pubblici*. Io non ho nessuna difficoltà ad accettare la pri-

ma parte dell'emendamento presentato dall'onorevole Vicini, in quanto questa si riferisce a due enti che sono stati costituiti con le due leggi cui egli ha accennato: quella del 20 marzo 1921, n. 348, che stabilisce per la provincia di Udine la costituzione di un ente autonomo per le forze idrauliche del Friuli orientale e la legge 25 marzo 1921, num. 443, che stabilisce per le provincie di Verona, di Mantova, di Modena, di Bologna, nonché per la regione tridentina la costituzione di un ente autonomo forze idrauliche Adige-Garda. Siamo di fronte alla costituzione di questi enti particolari, che servono a valorizzare le energie idriche dal cui impiego tanta ricchezza potrà derivare a quei territori e non v'è nessuna ragione perchè questi enti siano trattati diversamente a seconda della loro età, a seconda che siano sorti prima o dopo: i vantaggi che sono concessi all'ente, di cui oggi si discute di fronte al Senato, debbono essere, per ragioni di equità e di giustizia, estesi agli altri enti ora accennati. Io però non posso consentire nella seconda parte dell'articolo aggiuntivo dell'onorevole senatore Vicini, il quale vorrebbe che queste larghezze e provvidenze si estendessero anche a tutti gli enti pubblici o consorzi di enti pubblici e perfino ai consorzi di pubbliche istituzioni, i quali si proponessero gli scopi di cui all'articolo secondo del disegno di legge. Questi scopi sono effettivamente tali che il Governo non può in alcun modo, da qualsiasi parte si tenda verso di essi, non accettarli o coadiuvarli. Se non che deve essere molto perplesso nell'accettare senz'altro un'estensione del genere di quella ora proposta, in quanto che domani si potrebbero istituire altri enti pubblici, o società operaie, o enti morali di qualsiasi genere che intendano dedicarsi anche a costruzioni ed esercizi d'impianti idroelettrici, alla trasmissione, distribuzione, vendita e scambio di energia elettrica e quindi specialmente alla distribuzione di luce elettrica. Sarà certamente bene che in tanti nostri piccoli paesi di campagna e di montagna, dove vi è la possibilità di costituire piccoli centri di forza, sorgano associazioni pubbliche produttrici e distributrici di questa energia, ma non è giusto che una volta riunitesi in federazioni anche esse possano aver diritto di ottenere quei vantaggi che il Governo ha

creduto invece per motivi speciali di lasciare come privilegio a specifici enti pubblici i quali debbono pensare soprattutto alla valorizzazione delle grandi forze idrauliche in determinate regioni del paese. Lo spezzettamento particolare se può arrecare ai nostri piccoli comuni dei vantaggi, questi non sono tali però da consentire che alle norme generali si facciano eccezioni così gravi ed importanti come sono quelle comprese nel progetto che il Senato ha davanti a sé.

Abbiamo consentito al terzo ente idraulico del Veneto e ne abbiamo ampliato la sfera di azione, perchè siano maggiormente integrate le sue attività future e perchè esso abbia quei vantaggi, privilegi e facoltà che sono stati già concessi dalla legge agli altri enti congeneri. Ora dobbiamo applicare anche ai due enti del Friuli occidentale e dall'Adige-Garda gli speciali vantaggi attribuiti all'ente autonomo Brenta-Piave.

Ma non credo si possano in alcun modo estendere queste facoltà se non ai cennati enti similari, degni dell'approvazione e dell'appoggio del Governo. Noi qui legiferiamo per costituire con criteri particolari, in una regione la quale da poco è fuori dell'oppressione nemica e dove lo Stato ha l'interesse maggiore di dare il maggior valore e la più grande efficacia a tutte le forze naturali, gli enti ricordati e non possiamo estendere i privilegi all'iniziativa privata, anche se si manifesta sotto forma di confederazioni e di consorzi.

Accogliendo quindi l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Vicini nella prima parte, lo prego di non insistere nella seconda: poichè il Governo sopra le questioni di acque, irrigazioni e bonifiche sta preparando provvedimenti, non mancherà di studiare questo argomento per poter giovare alle iniziative individuali, che si sono venute esplicando in molte regioni d'Italia e che purtroppo attraverso a questa crisi industriale si trovano in condizioni difficili: le aiuteremo, ma di con disposizioni *ad hoc* e con una legge apposita, la quale ci permetta di vedere a quale impegno lo Stato va incontro. Oggi non possiamo misurare quale sia esattamente l'impegno se non a mezzo di un ente del quale conosciamo bene l'organizzazione. Ma per necessità dobbiamo limitare l'esame a questi limiti.

DIENA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIENA, *relatore dell'Ufficio centrale*. L'Ufficio centrale esprime il proprio compiacimento per avere l'onorevole ministro accettate tutte le modificazioni che furono dall'Ufficio stesso formulate nel progetto, modificazioni che hanno trovato il plauso anche dell'onorevole Vicini; tanto è vero che egli fa domanda perchè siano senz'altro applicate anche a favore degli altri Enti autonomi già costituiti in base alle precedenti leggi.

Per quanto s'attiene all'emendamento proposto dallo stesso onorevole Vicini, l'Ufficio centrale non ha difficoltà ad accoglierlo, sempre però nei limiti ristretti consentiti dall'onorevole ministro dei lavori pubblici e semprechè ciò non debba portare ulteriori ritardi all'approvazione del presente disegno di legge.

L'Ufficio centrale che studiò il disegno di legge per la costituzione dell'Ente autonomo « Brenta Piave » non ha motivo di opporsi che le disposizioni che furono incluse in questo disegno possano essere estese anche a favore di altri enti già costituiti, fermo però ripeto che ciò non debba ritardare l'approvazione del disegno di legge, che noi confidiamo vorrà l'onorevole ministro al più presto sottoporre all'approvazione dell'altro ramo del Parlamento. Questo disegno di legge ha subito lunghi ritardi per la sua discussione, per cause indipendenti dall'Ufficio centrale. Il disegno doveva essere discusso fino dal marzo decorso quando avvenne lo scioglimento della Camera, doveva essere discusso nel mese di giugno, ma la crisi ministeriale provocò un ulteriore differimento.

Nella relazione dell'Ufficio centrale, richiamo al riguardo particolarmente l'attenzione dell'onorevole ministro dei lavori pubblici, si è fatto cenno di alcune domande, che sarebbero state presentate dalle Province interessate e da altri Enti alla costituzione dell'Ente autonomo, per ottenere alcune agevolazioni fiscali per quanto riguarda la costituzione degli enti autonomi, per l'esenzione di alcune imposte ed altre agevolazioni, e per ottenere speciali disposizioni per meglio precisare e limitare la responsabilità dei detti Enti e dei loro amministratori.

L'Ufficio centrale, che si è soprattutto preoccupato di non portare ritardi e intralci alla

più sollecita approvazione della legge, avendo esaminate le presentate proposte, espresse il parere, che tutte fossero meritevoli di studio, molte anche di accoglimento, e concluse raccomandando che l'onorevole ministro dei lavori pubblici, di concerto con i colleghi suoi, presenti i provvedimenti che tornino a vantaggio degli Enti autonomi che si propongono i fini di cui la presente legge, e che si accolgano, almeno in parte, le domande presentate e che furono dall'Ufficio centrale ritenute meritevoli di studio. Io confido che l'onorevole ministro vorrà assicurare il Senato di esaminare benevolmente dette domande e che vorrà presentare con qualche sollecitudine analoghe proposte.

VICINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VICINI. Nel redigere l'articolo aggiuntivo mi sono servito delle parole stesse che ho trovato nella legge testè approvata e nelle precedenti; ed ho usato le parole « enti pubblici, consorzi e pubbliche amministrazioni ».

In una delle leggi, in quella che riguarda le forze idrauliche del Friuli, gli enti pubblici non sono stati autorizzati ad aderire all'ente autonomo; manca nelle leggi del marzo 1921 la disposizione dell'articolo 3 per la federazione degli enti; imprecise sono quelle per i conferimenti degli enti partecipanti, e si notano altre deficienze.

L'interpretazione che ha dato il ministro dei lavori pubblici io non escludo che, data la forma che ho dovuto adottare, non possa anche essere possibile, ma è così lontana dal mio pensiero, che non ho difficoltà di proporre un'altra formula per escludere le associazioni private. Il ministro dell'istruzione pubblica consente, e, poichè riconosco la sua grande autorità nella materia che stiamo discutendo (*segni di diniego del ministro dell'istruzione pubblica*), ne traggio conforto. Non ho difficoltà a modificare in modo che le società private e di speculazione non siano autorizzate e da questa legge in nessun modo contemplate. Si può limitare la estensione della legge soltanto ai comuni, e, anche, se volete, soltanto alle provincie contemplate dalle leggi per le forze idrauliche del Friuli, dell'Adige-Garda e da questa. Sarebbero così tolti di mezzo i dubbi del ministro dei lavori pubblici, perchè l'articolo aggiuntivo

potrebbe, nell'ultima parte, limitarsi così: « sono applicabili alle provincie ed ai comuni che si propongono gli scopi indicati all'articolo 2 della legge ».

Quale è la ragione dalla quale son mosso? È questa: considero, per esemplificare, l'ente autonomo autorizzato per la regione Tridentina, Verona, Mantova, Modena e Bologna; può avvenire che, invece di unirsi tutte le provincie dell'Adige-Garda, e così dicasi per l'ente del Friuli e per quello della legge testè discussa, sia utile e più facile che di quelle provincie si uniscano alcune soltanto. Per esempio, vi sono bacini comuni unicamente alle provincie di Modena e Bologna; perchè non prevedere che possa stabilirsi domani un consorzio delle provincie di Modena e Bologna? Si dovrà venire davanti al Parlamento chiedendo un'altra legge speciale che consideri il consorzio di Modena e Bologna, o non deve piuttosto adottarsi sin d'ora una disposizione generale che consideri consorzi di provincie e comuni? E così dicasi anche se si tratti di una sola provincia. Non mi pare che in tal modo si corra alcun pericolo.

E si badi che non si richiede nessun contributo, perchè lo Stato fa affidamento soltanto sull'energie locali. Sono le provincie e i comuni che prendono la iniziativa per raccogliere, regolare, sfruttare le energie idrauliche e lanciarle sul mercato, senza attendere che vengano le solite società a farne commercio.

Il relatore ha notato quale grande importanza morale e quale grande interesse abbiano gli enti pubblici che non si propongono dei fini di lucro, ma dei fini di interesse pubblico, che vogliono finalmente mettere in valore le grandi ricchezze del nostro paese, fin qui trascurate, abbandonate. Perchè porre ostacoli, mentre la legge che invoco, non chiede un soldo al Governo, non domanda niente? Il Ministero dei lavori pubblici non concorre in nessun modo, si riserva soltanto con l'articolo 6 la vigilanza sopra gli enti autonomi; ma non c'è concorso alcuno, nessuna rinuncia a tassa, nessun sussidio, non c'è nessun elemento tecnico messo a disposizione dei consorzi per lo studio e la esecuzione dei progetti; tutto è lasciato all'iniziativa delle provincie e dei comuni. Voi vedete che le iniziative locali si sono finalmente svegliate, vedete pure una buona volta di non incepparle. Fate in modo che non avvenga

quello che sta accadendo nella mia provincia, ove è sorto da tempo forse, il primo consorzio idroelettrico, il quale ha trovato, purtroppo, in ragioni di carattere semplicemente burocratico, degli inceppamenti e delle difficoltà per compiere un'opera di grande interesse pubblico.

Dopo aver spesi circa cinque milioni, per il fatto che è stato sciolto il consiglio provinciale, senza che arrivasse in tempo a ratificare le deliberazioni di urgenza della deputazione provinciale, il Comitato per la disoccupazione, che è ora retto da egregi funzionari, non dà corso ad un mutuo già concesso, e i lavori sono sospesi. Dico questo per dimostrare che tutto concorre a rendere difficile agli enti locali l'esercizio di iniziative utili al nostro paese. Credo che il Governo e la Commissione, e il Senato soprattutto, vorranno accettare il mio emendamento nella formula che toglie qualsiasi possibilità di dubbio e sopprime tutte le ipotesi temute dall'onorevole ministro. Invece di dire: « Enti pubblici, consorzi ecc. » si dica soltanto: « Provincie contemplate dalla legge ». E alle provincie non avete ragione di impedire che abbiano i vantaggi degli enti autonomi.

DIENA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIENA, *relatore*. Mi permetterei di osservare all'onorevole collega Vicini, che tanto nel progetto ora in esame, come in quelli già approvati e divenuti legge nell'articolo 2 vi ha un capoverso che corrisponde, se non erro, al concetto da lui accennato. Il capoverso infatti così dice: « Con il consenso delle provincie stesse, potranno aderire altre provincie direttamente interessate, le istituzioni pubbliche e gli enti pubblici appartenenti alle stesse ».

CORBINO, *ministro della pubblica istruzione*. (*interrompendo*). Il senatore Vicini vuole che ogni provincia faccia da sè; ed è male, onorevole Vicini.

DIENA. Ed allora, se è così, tanto più parmi sia inopportuno di inserire nel presente disegno di legge una disposizione come quella formulata nell'ultima parte dell'emendamento proposto; disposizione che avrebbe una portata che sconfinava dai limiti del presente disegno.

MICHELI, *ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELI, *ministro dei lavori pubblici*. Ringrazio l'onorevole relatore delle parole che ha voluto rivolgermi nella prima parte delle sue spiegazioni.

Quanto al punto, che egli ha accennato, delle agevolazioni fiscali, io posso assicurarlo che furono fatte presso la finanza tutte le pratiche opportune per ottenere quanto egli desiderava; si comprende che la finanza sia un po' restia nel dare questi vantaggi; io insisterò maggiormente per vedere se possiamo ottenerli. Del resto, non è grande cosa, poichè trattasi di opere che importano ingenti attività, e nelle quali somme cospicue debbono essere impiegate.

Se, di fronte ai grandi vantaggi che lo Stato consente a queste iniziative per mezzo di questa legge di favore, noi manteniamo integra la solidità e i criteri finanziari dello Stato, credo ciò non potrà essere poi di grave danno alle iniziative stesse; anzi potrà essere un esempio buono a seguirsi in questa circostanza, se mostriamo che queste grandi industrie che veniamo organizzando, non cercano nè vogliono sottrarsi ai giusti, pesi coi quali concorrere alle esigenze del bilancio.

E vengo alle osservazioni del senatore Vicini. Io, ripeto, non ho difficoltà che le condizioni dei tre enti autonomi che si sono venuti costruendo nel Veneto in tre diversi periodi, siano uguali rispetto ai vantaggi da essi goduti; ma non vedo come si possa chiedere che comuni e provincie, appartenenti ad una regione già compresa nella zona stabilita per altri due enti, possano chiedere l'estensione della legge per loro soli, in modo indipendente, in modo autonomo, mentre nelle leggi antecedenti lo spirito è di giovare alla costituzione di questi enti interprovinciali autonomi.

Allora il funzionamento presenterebbe grandi difficoltà; difficoltà le quali verrebbero senza dubbio ad aumentarsi quando dessimo la facoltà alle provincie di potersi rendere autonome per proprio conto, di potersi costituire in nuovi enti a parte, senza il controllo dello Stato, perchè, quando noi accettassimo l'articolo proposto dal senatore Vicini, noi non avremmo nessun controllo.

Domani una provincia di quelle dodici o tredici che sono segnate nelle tre leggi potrebbe per suo conto appartarsi e fare un consorzio

idroelettrico in modo da far valere questo diritto, questa facoltà.

Se domani la provincia di Modena o di Bologna, o quelle comprese in queste tre leggi, avranno occasione e ragione di costituire a parte un consorzio, perchè non si troveranno a loro agio, o troveranno incompatibilità d'interessi e impossibilità di vita nei tre consorzi costituiti, il Governo non avrà difficoltà di ripresentarsi al Parlamento con una legge nuova, ma a ragion veduta, ed allora esamineremo e vedremo, e faremo un quarto consorzio autonomo e a questo saremo ben lieti in dare contributi e vantaggi maggiori in quanto maggiore possa essere il bisogno e la necessità nei quali essi versino. Oggi, di fronte ad una pura e semplice estensione che l'onorevole Vicini chiede giustamente per i consorzi antecedentemente costituiti, consentiamo; ma, di fronte ad altra richiesta più lata e non ancora definita in modo tale da poter dare l'impressione precisa dello impegno a cui si andrebbe incontro, non credo di essere autorizzato ad accettare la proposta, e prego l'onorevole Vicini di non insistere, assicurandolo che in altra sede non mi rifiuterò di esaminare la situazione, a cui particolarmente egli ha accennato e che appartiene anche alle mie terre, per dare a favore di esse proposte legislative, precise, concrete, pratiche che possano rispondere maggiormente a quelle regioni più di quello che non possa farsi con un articolo introdotto all'ultima ora e che non potrebbe in alcun modo corrispondere anche a quegli stessi intendimenti, dei quali si è reso così autorevole interprete l'onorevole Vicini.

FERRARIS CARLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS CARLO. Ho chiesto la parola per pregare l'on. Vicini a non insistere nella seconda parte del suo articolo aggiuntivo; e ciò per due argomenti, uno di tecnica legislativa e l'altro di opportunità politica.

Quello di tecnica legislativa è che noi discutiamo ora un disegno di legge relativo ad un Istituto speciale, il quale viene costituito con una legge speciale, come con leggi speciali vennero costituiti gli altri due per le forze idrauliche « Friuli » e « Adige-Garda ».

Per quale motivo dobbiamo inserire in questo disegno di legge speciale una disposizione di

carattere più generale e di cui non possiamo prevedere le conseguenze e determinare le norme di applicazione? Questo è contrario alle buone norme di formazione delle leggi ed al vantaggio che può derivare da questa legislazione speciale con termini precisi, ben determinati e di applicazione sicura.

E si noti, perchè ha importanza anche per la questione in esame, che già esiste tra le due leggi 20 e 24 marzo 1921 una differenza, la quale rende opportuna la proposta della prima parte dell'emendamento Vicini. Voglio dire che non vi è una perfetta identità negli ordinamenti stabiliti per i due enti, in quanto il primo ente, quello relativo alle forze idrauliche del Friuli, ha per iscopo esclusivamente di provvedere alla costruzione ed all'esercizio di impianti idroelettrici ed alla trasmissione e al collocamento della energia elettrica. Invece l'ente per le forze idrauliche Adige-Garda non soltanto può provvedere alla produzione e alla vendita della energia elettrica, ma, come dice la legge, può attendere « in genere a qualunque altra opera idraulica, compresa quella della navigazione interna e fluviale, d'interesse delle provincie partecipanti, che venga concessa all'ente a norma di legge ». Ho creduto di rilevare questa differenza perchè da essa appare l'opportunità di applicare le disposizioni relative al nuovo ente anche ai due già creati per legge: così potranno coordinarsi tutti gli scopi dei vari enti similari, altrimenti si manterrebbe una disparità che potrebbe avere conseguenze non giovevoli al pubblico interesse.

È questo un punto, su cui mi permetto di richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro perchè ne tenga conto nell'applicazione di queste varie leggi.

Ma c'è anche, come dissi, una ragione di opportunità politica, per la quale, mentre consento nella prima parte della proposta dell'onorevole senatore Vicini, sono invece contrario alla seconda. Infatti noi votiamo ora questo disegno di legge, che dovrà andare all'approvazione della Camera dei deputati.

Orbene, se noi lo approviamo nei proposti termini precisi, pei quali appaia come creazione di un nuovo ente e come perfezionamento ed integrazione di enti già esistenti, la Camera certamente l'approverà anch'essa; ma se nel medesimo inseriamo un'aggiunta che porta con

sè involute questioni di principio e complicazioni di applicazione, e questo per favorire altri enti pubblici, dei quali ignoriamo le condizioni, possiamo esser certi che la Camera approverà questa aggiunta che modifica così radicalmente gli intendimenti della legge?

Io credo di no. Anche per questa ragione dunque e per non creare ostacoli all'approvazione di questa legge da parte della Camera dei deputati, io rivolgo viva preghiera all'onorevole Vicini perchè non voglia insistere nella seconda parte del suo emendamento.

VICINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VICINI. Come il Senato comprende, io non posso non cedere di fronte a così autorevoli e amichevoli insistenze. Invero, queste manifestazioni mi chiedono un sacrificio, ma io debbo accettarle e fare loro buon viso.

Debbo però dire all'onorevole senatore Diena che la sua osservazione, secondo la quale l'ultimo comma dell'articolo 1 del disegno di legge risponderrebbe già a quello che io domandavo, non mi può appagare, perchè l'ultimo comma di questo articolo parla delle provincie che possono aderire agli enti autonomi già costituiti da legge. Io invece (e l'ha visto molto bene l'onorevole Ministro della pubblica istruzione, senatore Corbino) volevo la libertà e l'indipendenza anche delle singole provincie, ed è questa una cosa del tutto diversa.

Nè è da accettare a mio sommo avviso, l'osservazione del Ministro dei lavori pubblici, che in questo modo si incoraggerebbero le singole provincie anche a fare da sè. Non ci sarebbe che da augurarselo e da pregare le provincie di fare davvero qualche cosa. È la stessa legge che lo presuppone e lo desidera, perchè all'art. 4 dice che le quote degli enti pubblici partecipanti potranno essere sostituite, in tutto o in parte, dai conferimenti di centrali elettriche ed altri impianti del genere. Con questa disposizione si è supposto che le provincie e gli enti pubblici abbiano già centrali ed impianti elettrici, e, se costituiremo l'ente autonomo dell'Adige-Garda, è bene evidente che Modena potrà conferire impianti che essa ha già in esecuzione, nell'alto Scottenna, o quelli del Dardogna, Felicarolo, Ospitale.

Nel considerare e proteggere anche le singole provincie, non può essere alcun pericolo

o danno pubblico; il danno non potrebbe essere che per le società industriali, per quelle società dalle quali le provincie ed i comuni tendono a svincolarsi. C'è chi ha fede nelle iniziative dei comuni e delle provincie, c'è invece chi purtroppo non ci crede affatto: io ho moltissima fede nelle iniziative degli enti locali, e penso che esse potranno più sicuramente svilupparsi quando saranno sotto la diretta sorveglianza del Ministero dei lavori pubblici, come la legge impone. Cosicché, io, domandando l'approvazione dell'ultima parte del mio articolo aggiuntivo, chiedevo semplicemente di porre il comune e la provincia di Modena sotto la diretta sorveglianza del Ministero dei lavori pubblici nella esecuzione della loro opera, e chiedevo - e questa sarebbe stata l'unica utilità che avrebbero avuta per l'esecuzione dei grandi impianti idroelettrici che si stanno costruendo nella provincia di Modena - che gli enti locali, a termini dell'art. 5, potessero direttamente contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti, con le Casse di risparmio e con gli altri istituti.

Tutto si riduceva dunque a questo, che gli istituti di credito, nonostante le disposizioni contrarie dei loro statuti, potessero direttamente concedere dei mutui alla provincia e al comune; non è che una questione di finanziamento che nel momento presente è difficile, quanto urgente.

Ma io sono già soddisfatto di avere ottenuto che la legge attuale, che è migliore delle due precedenti, giovi anche agli enti che precedentemente sono stati costituiti, e mi basta per il momento di aver posta al Governo e portata davanti al Senato la questione, che è gravissima per l'interesse del nostro paese, augurandomi che, per proposte di Governo, o per iniziativa parlamentare, sia risolta come l'interesse generale del paese impone.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti e i senatori scrutatori allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari e i senatori scrutatori procedono alla numerazione dei voti e allo spoglio delle schede).

Hanno preso parte alla votazione i senatori: Abbiate, Agnetti, Ameglio, Amero D'Aste, Artom.

Badaloni, Barbieri, Barzilai, Battaglieri, Belini, Beltrami, Bergamasco, Bergamini, Berio, Bernardi, Bertarelli, Bertetti, Bettoni, Biscaretti, Bollati, Bombig, Borsarelli, Boselli, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Calabria, Calisse, Campello, Campostrini, Caneva, Canevari, Cannavina, Capaldo, Cassis, Castiglioni, Catellani, Cefalo, Cefaly, Cencelli, Chimienti, Cirmeni, Civelli, Cocchia, Conci, Corbino, Credaro, Croce, Cusani-Visconti.

Da Como, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Amicis Mansueto, De Blasio, De Cupis, Del Giudice, Della Noce, De Novellis, De Riseis, Diaz, Di Brazzà, Diena, Di Rovasenda, Di Sant'Onofrio, Di Stefano, Di Terranova, Di Vico, Dorigo.

Faelli, Fano, Ferraris Carlo, Ferraris Maggiore, Ferrero di Cambiano, Filomusi Guelfi, Fradeletto, Francica-Nava.

Gallini, Garavetti, Garofalo, Ghiglianovich, Gioppi, Giordani, Giunti, Grandi, Grassi, Grosoli, Gualterio, Guidi.

Imperiali, Inghilleri.

Lagasi, Lamberti, Leonardi-Cattolica, Libertini, Lojodice, Loria, Lucca, Lusignoli, Luzzatti.

Malagodi, Mango, Marchiafava, Mariotti, Martinez, Martino, Masci, Massarucci, Mayer, Mazza, Mazzoni, Melodia, Millo, Montresor, Mortara, Mosca.

Nava, Niccolini Pietro.

Pagliano, Palummo, Pansa, Pantano, Paternò, Pavia, Perla, Persico, Piacentini, Pigorini, Pincerle, Pipitone, Placido, Podestà, Polacco, Pozzo, Presbitero, Pullè.

Quarta.

Rava, Rebaudengo. Reggio, Ridola, Romanin-Jacur, Rossi Giovanni, Rota.

Salata, Sanarelli, Sandrelli, Schanzer, Schiralli, Scialoja, Sechi, Sili, Squitti, Supino.

Tamassia, Tassoni, Tecchio, Thaon di Revel, Tivaroni, Torraca, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Valenzani, Valli, Valvassori-Peroni, Vanni, Venosta, Venzi, Verga, Vicini, Viganò, Vigliani, Vitelli, Volterra.

Wollemborg.

Zupelli.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Torneremo ora alla discussione del disegno di legge: « Consorzio dell'ente autonomo "Forze idrauliche Brenta-Piave" ».

L'articolo aggiuntivo presentato dal senatore Vicini non è stato accolto nella sua integrità nè dalla Commissione, nè dall'onorevole ministro.

Chiedo all'onorevole Vicini se lo mantiene.

VICINI. Mantengo la prima parte.

CORBINO, *ministro della pubblica istruzione*. Chiedo di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

CORBINO, *ministro della pubblica istruzione*. Visto che l'onorevole senatore Vicini si limita a mantenere solo la prima parte del suo articolo aggiuntivo, io non ho niente da osservare, e ricordo soltanto questo: in fondo in questa fioritura di disegni di legge riguardanti enti autonomi, si sono create soverchie illusioni da tutte le parti. Si è creduto di conquistare chi sa che cosa mentre invece si è soltanto ottenuto qualche vantaggio con l'articolo quinto, perchè in realtà la facoltà agli enti locali di far quello che vogliono esiste indipendentemente dall'art. 1 di questa legge, e lo stesso avviene per gli articoli 2, 3 e 4. La sola cosa importante è insita nell'articolo quinto, dove è detto che le Casse di Risparmio e altri istituti del genere sono autorizzati nonostante i loro statuti particolari a concedere anticipazioni agli enti locali. In ultima analisi, il senatore Vicini lo ha visto, questa legge non è che una legge di finanziamento.

Ora, io dico che l'estendere questa facoltà di contrarre mutui agli enti pubblici parziali può compromettere la costituzione del grande ente cui si vuol provvedere.

Invero, quando sono in giuoco diverse derivazioni che sono ottenibili dai diversi comuni o provincie esse si presentano come diversamente appetibili secondo che sono più o meno vantaggiose dal punto di vista della utilizzazione industriale.

Chi pensò a dare a questi enti la facoltà di contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti, per sottrarre queste imprese alla influenza di egoismi di campanile, pensò di costituire un

ente di carattere più generale per obbligare tutti ad accumulare i vantaggi ed i benefici delle derivazioni a favore di un unico ente.

Quando si consentisse a comuni o a provincie di ottenere singolarmente le derivazioni, con la possibilità del finanziamento da parte della Cassa depositi e prestiti, il risultato sarebbe che nessuno degli enti precedenti potrebbe più costituirsi. Quindi l'aggiunta del senatore Vicini equivarrebbe praticamente alla soppressione degli enti che noi abbiamo autorizzato con le leggi anteriori.

VICINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Vicini, le faccio osservare che ella ha già parlato due volte sopra questo stesso argomento.

VICINI. Rinuncio a parlare; mi limiterò ad esporre privatamente all'onorevole ministro le mie vedute.

PRESIDENTE. Il senatore Vicini rinuncia alla seconda parte dell'articolo aggiuntivo. La prima parte è accettata dal ministro e dall'Ufficio centrale.

Questo articolo suona così:

« Le disposizioni della presente legge sono estese agli enti autonomi autorizzati con le leggi 20 e 24 marzo 1921 (n. 348, e 443) ».

Pongo ai voti questo articolo aggiuntivo.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà votato domani a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Stato giuridico del personale delle scuole medie pareggiate » (N. 8-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato giuridico del personale delle scuole medie pareggiate ».

Invito l'onorevole ministro della pubblica istruzione a dichiarare se consente che la discussione abbia luogo sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

CORBINO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Consento che la discussione si apra sul testo dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prègo allora l'onorevole senatore, segretario, De Novellis di dar lettura

del disegno di legge nel testo modificato dall'Ufficio centrale.

DE NOVELLIS, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 8-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

La nomina, le promozioni ed il licenziamento degli insegnanti di scuole medie e normali pareggiate hanno luogo secondo le norme in vigore per le corrispondenti scuole governative; ma, per la nomina, gli Enti possono derogare dalla regola del concorso per titolo e per esami, se gli insegnanti da eleggere occupano già un posto di ruolo, per la stessa materia, in scuole regie o pareggiate dello stesso ordine e grado o sono compresi in graduatorie tuttora in vigore, di eleggibili, a tali cattedre in dette scuole.

MORTARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Dal complesso delle disposizioni di questo disegno di legge, e tanto dalla relazione del Governo quanto da quella dell'Ufficio centrale, appare che esso si riferisce esclusivamente alle scuole pareggiate normali e a quelle medie propriamente dette, cioè ginnasi, scuole tecniche, istituti tecnici, ecc. Esiste però a Napoli una scuola superiore regolarmente pareggiata di magistero femminile annessa all'Istituto Benincasa. Domando, allo scopo di prevenire equivoci, se si intende che anche quella scuola di magistero femminile sia contemplata da questa legge. Non ho bisogno di rammentare agli egregi componenti dell'Ufficio centrale, i quali hanno tanta esperienza in materia di istruzione superiore e di giurisprudenza del Consiglio superiore dell'istruzione, che, secondo le massime stabilite già da tempo dal Consiglio superiore, queste scuole di magistero femminile sono classificate fra le scuole medie: quindi, per esempio, il pareggiamento della scuola Benincasa è stato fatto per decreto ministeriale, come si facevano un tempo i pareggiamenti delle scuole medie. Essendo questa

una situazione di fatto unica e che potrebbe dar luogo a qualche dubbio, credo opportuno chiederò spiegazioni all'onorevole ministro e all'Ufficio centrale.

CORBINO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO, *ministro della pubblica istruzione*. La materia stessa della legge limita strettamente il campo della sua applicabilità fin dalle disposizioni dell'art. 1. È tutto un sistema di parallelismo che si crea fra la scuola media governativa Regia e la scuola media pareggiata; in questo senso non può essere compresa la scuola cui si riferisce l'onorevole Mortara.

VITELLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITELLI, *relatore*. Mi associo a quello che ha detto l'on. ministro.

So che in questi ultimi tempi si è fatto qualche cosa per la scuola, a cui accennava l'onorevole senatore Mortara; ma non so precisamente come essa sia stata classificata. Credo che l'onorevole senatore Croce ne possa sapere più di quello che ne sappiamo noi.

TORRACA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRACA. L'Istituto Benincasa, su cui ha chiesto informazioni l'onorevole senatore Mortara, è pareggiato agli Istituti superiori femminili, i quali rilasciano diplomi, per cui si può andare ad insegnare in altre scuole; ma non si può trattare di esso in questo momento, in cui si vogliono agevolare le scuole pareggiate medie, i licei, i ginnasi, le scuole normali, ecc. perchè questa scuola è di tutt'altro genere.

MORTARA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Vorrei dire che mi meraviglio della meraviglia dell'onorevole preopinante. Io ho chiesto un chiarimento appunto perchè anche a me pareva che questa legge non fosse applicabile a un istituto di magistero femminile: ma, siccome gli istituti di magistero femminile sono stati classificati dalla giurisprudenza del Consiglio Superiore tra le scuole medie e non tra le scuole universitarie, così ho tenuto a provocare una dichiarazione, la quale escluda l'applicabilità della legge all'unico istituto pareggiato di questa specie esistente in Italia. Credo che, dopo le dichiara-

zioni dell'onorevole ministro e dopo le parole dell'onorevole preopinante, non ci sia altro da dire.

CORBINO, *ministro della pubblica istruzione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO, *ministro della pubblica istruzione*. Per completare i chiarimenti dati possodire, come mi suggerisce l'onorevole senatore Croce, che a questa scuola è annessa una scuola normale media pareggiata, la quale usufruirà delle disposizioni e dei vantaggi accordati da questa legge.

MAZZONI, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI, *dell'Ufficio centrale*. Ciò che ha detto l'onorevole ministro mi dispensa dall'espore qualcosa che avevo pensato dover dire; ma resta alcunchè da rettificare nelle parole dell'onorevole collega Mortara, il quale ha pure tanta esperienza anche in materia di istruzione pubblica. Le sue reminiscenze non sono state questa volta esattissime. Il Consiglio superiore dell'istruzione non ha mai posto senz'altro gli Istituti di magistero superiore femminile nella categoria delle scuole medie, ma pur negando loro la qualità di istituti universitari, ha riconosciuto loro una fisionomia giuridica che non risponde a quella delle scuole medie. Caso per caso, il Consiglio ha deciso, senza compromettere le questioni di massima: quegli Istituti sono superiori alle Scuole medie, senza per altro esserè Facoltà universitarie. L'onorevole ministro ha posto bene la questione: annessa all'istituto Benincasa c'è una scuola media, e questa rientra sotto la legge attuale, qualunque sia la condizione giuridica dell'istituto medesimo.

MORTARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Ringrazio l'onorevole senatore Mazzoni delle spiegazioni che mi soddisfano pienamente.

PRESIDENTE. Non essendoci nessuna proposta per l'art. 1^o, lo metto ai voti.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

Gli insegnanti di ruolo che, per chiamata o per concorso, passano da una all'altra scuola

pareggiata dello stesso ordine e grado, conservano i diritti acquisiti. L'insegnante di scuola Regia che passa ad occupare una cattedra in una pareggiata dello stesso ordine e grado, cumulerà, ai fini della pensione, il servizio governativo con quello prestato alla dipendenza dell'ente che mantiene la scuola pareggiata. In questo caso la spesa della pensione sarà ripartita tra l'ente medesimo e lo Stato in conformità di quanto dispone l'art. 48 della legge 21 febbraio 1895, n. 70.

CORBINO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO, *ministro della pubblica istruzione*. Prego il Senato di voler consentire un lieve emendamento alla prima parte dell'articolo 2; questa prima parte dice che gli insegnanti di ruolo per chiamata o concorso passano da una ad altra scuola pareggiata dello stesso ordine conservando i diritti anteriori; ciò significa che, in fondo il corpo degli insegnanti pareggiati in tutta Italia costituirebbe un complesso di persone che trasportano con sè dall'una all'altra scuola pareggiata il grado raggiunto.

In linea teorica non c'è niente da obiettare; ma in linea pratica e per la tutela di legittimi interessi, dobbiamo preoccuparci del fatto che i comuni e le provincie nel bandire concorsi pensano di aprire il concorso per il posto cui corrisponde il minore stipendio; ora se il concorso è vinto da un professore che sia già in un alto grado di carriera, questo viene ad imporre all'Ente che ha fatto il concorso il suo alto stipendio. Se ci fosse la libertà di scelta in una terna di nomi, questo pericolo sarebbe eliminato; mentre, se il presente disegno diventerà legge, si dovrà prendere il primo riuscito. Pertanto proporrei che l'articolo venga così modificato: « Gli insegnanti di ruolo che passano ad un'altra scuola pareggiata dello stesso ordine e grado per chiamata conservano i diritti acquisiti ».

VITELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITELLI, *relatore*. Già prima con l'onorevole ministro Croce si discusse di questa dizione dell'articolo 2 e si notò l'inconveniente. Ma l'Ufficio centrale insistè allora nella sua opinione, e volle mantenere l'aggiunta. Oggi, dopo le osservazioni dell'onorevole ministro Corbino, l'Ufficio centrale si dichiara d'accordo con lui

e consente che sia tolta l'aggiunta « o per concorso ».

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'articolo 2, così modificata dall'onorevole ministro della pubblica istruzione:

« Gli insegnanti di ruolo che passano ad un'altra scuola pareggiata dello stesso ordine e grado per chiamata conservano i diritti acquisiti ».

Chi approva questo comma è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Adesso metto ai voti l'intero articolo 2 con la suddetta modifica.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 3.

Gli insegnanti di scuole medie e normali pareggiate non possono cumulare più uffici alla dipendenza della stesso Ente o di Enti diversi, se non nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti per gli insegnanti di scuole governative, e ad essi sono del pari estesi i medesimi obblighi di residenza imposti a questi ultimi.

(Approvato).

Art. 4.

« Gli insegnanti nominati prima della pubblicazione della presente legge e quelli che saranno nominati a norma dell'art. 1 della medesima, saranno assunti al servizio dello Stato in scuole di pari grado, sia nel caso di conversione in governative, sia nel caso di soppressione delle scuole pareggiate a cui appartengono, purchè gli uni come gli altri:

1) siano muniti di regolare titolo di abilitazione;

2) coprano una cattedra che esista nella tabella organica della corrispondente scuola regia;

3) siano stati nominati, con l'approvazione della competente autorità scolastica provinciale, in una forma consentita dalle leggi e dai regolamenti del tempo;

4) siano al secondo anno di insegnamento;

5) non abbiano subito alcuna pena disciplinare superiore ai tre mesi di sospensione;

6) siano giudicati favorevolmente dalla speciale ispezione a cui saranno sottoposti per

l'accertamento della loro idoneità, ai fini di cui sopra.

Le disposizioni relative alla misura degli stipendi ed al periodo d'esperimento per gli insegnanti che passano al servizio dello Stato in caso di regificazione, si applicano anche agli insegnanti di Scuole pareggiate, i quali per pubblico concorso sieno nominati ad una cattedra di scuola regia dello stesso ordine e grado.

GALLINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLINI. Do anzitutto lode al ministro che ha proposto finalmente uno stato giuridico per il personale delle scuole medie che rappresenta un così considerevole patrimonio di cultura. Approvo interamente la legge, ma mi sono permesso di rilevare una deficienza all'articolo 4 e di proporre una aggiunta in fondo al disegno di legge.

Non so, trattandosi di una aggiunta, se non sia il caso di discutere prima ciascuna alinea dell'articolo, per poi passare alla discussione dell'aggiunta. La mia aggiunta farebbe sì, che le disposizioni dell'articolo 4 siano anche estese al personale dei corsi aggiunti completi, i quali sono anche contemplati dalla legge del 1906. Ripeto, che non so quale procedura vorrà tenere la Presidenza, se approvare prima l'articolo, o discutere quest'aggiunta.

PRESIDENTE. L'aggiunta del senatore Gallini è così concepita:

« Nei casi e alle condizioni predette verrà assunto in servizio dallo Stato anche il personale dei corsi aggiunti completi, pei quali, a norma della legge 8 aprile 1906, n. 142, debbono istituirsi posti di ruolo, purchè detto personale sia nelle condizioni di cui all'art. 1° della presente legge, o siasi acquistata la richiesta stabilità nei modi che verranno stabiliti nel regolamento ».

CORBINO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO, *ministro della pubblica istruzione*. Prima di tutto prego l'Ufficio centrale di consentirmi un piccolo emendamento all'art. 4 riguardante le condizioni necessarie perchè il personale sia assunto dallo Stato. Dove si dice: « Siano al secondo anno di insegnamento » ag-

giungere la parola « almeno » e dire cioè « siano almeno al secondo anno di insegnamento ».

Quanto poi alla proposta dell'onorevole Gallini essa è tanto corrispondente a giustizia, che mi proponevo io stesso di farla per mio conto; quindi pregherei l'onorevole Gallini di accettare il testo che proporrò perchè mentre risponde al medesimo concetto, tiene meglio presenti i precedenti legislativi e non può dar luogo ad alcuno equivoco; la mia proposta suonerebbe così: « 3° Saranno pure assunti al servizio dello Stato quegli insegnanti dei corsi aggiunti completi stabiliti a norma dell'art. 10 della legge 16 luglio 1914 n. 679 che si trovino nelle condizioni di cui art. 1 della presente legge ».

PRESIDENTE. L'onorevole ministro propone che al quarto comma dell'articolo 4 si aggiunga la parola « almeno » e infine che si faccia una aggiunta all'articolo 4. La leggo:

« Saranno pure assunti al servizio dello Stato quegli insegnanti di corsi aggiunti completi, stabili, a norma dell'art. 10 della legge 16 luglio 1914, n. 679, che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1° della presente legge ».

VITELLI, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta l'aggiunta della parola « almeno » come anche l'altra aggiunta nella forma proposta dall'onorevole ministro.

GALLINI. Sono lietissimo di aderire all'aggiunta dell'onorevole ministro.

RAVA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA. Vorrei chiedere all'onorevole ministro una spiegazione su questa aggiunta dell'art. 4. Sono lieto che questa legge venga approvata e dia diritti e tranquillità ad una classe, spesso benemerita, di insegnanti che lavorano con fatica e disagio. So la condizione difficile delle finanze dei nostri comuni, e prevedo che questa legge servirà a fare abolire un certo numero di scuole, il cui personale passerà allo Stato. È una risoluzione arditissima, forse, è nuova; ma questa classe che vive a disagio sui bilanci degli enti locali, non saprebbe, se abolita la scuola, come provvedere ai suoi casi e alle famiglie. Diamole un diritto;

L'onorevole ministro propone un'altra aggiunta a questo articolo, e sta bene. Ma io domando: l'ultima aggiunta, quella fatta dalla Commissione, che relazione ha con questo articolo? Nell'aggiunta si parla di un altro Istituto;

sono i professori di scuole pareggiate che per pubblico concorso sono nominati ad una cattedra di scuola Regia: nella prima parte dell'articolo si parla invece di professori delle scuole eventualmente soppresse.

Due cose diverse. Mi pare che, per lo meno, bisogna fare un articolo separato, perchè questa materia è così diversa dall'altra, che unendole ne viene fuori un articolo che riguarda due funzioni assolutamente diverse. Prego quindi la Commissione di voler dirmi se non crede di formare un articolo separato con quella aggiunta che essa ha fatto al testo del Ministero. È per la logica e la chiarezza della legge.

VITELLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITELLI, *relatore*. Riguardo a quello che l'on. senatore Rava ha detto del pericolo di nuove regificazioni, alcuni colleghi dell'Ufficio centrale, come è accennato anche nella Relazione, si preoccuparono di tale pericolo; ma, esaminata bene la nuova legge, si vide che le cose rimanevano su per giù come per l'innanzi. Perciò in futuro, come si è fatto in passato, toccherà agli onorevoli ministri di evitare il pericolo, nè oso dire io fino a qual segno vi riusciranno.

Giusto invece mi sembra quello che l'onorevole Rava dice dell'aggiunta al già troppo lungo articolo; e poichè il contenuto di essa è piuttosto materia di un articolo nuovo, credo sia bene fare appunto quello che egli propone.

CORBINO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO, *ministro della pubblica istruzione*. Vorrei togliere una impressione all'onorevole Rava, cioè ch'egli creda che questo ultimo comma miri a costituire qualche nuovo privilegio. Invece si tratta di una disposizione che esiste già, perchè la legge sul servizio pre-governativo stabilisce che se un insegnante di scuole pareggiate passa ad insegnare a scuole di Stato, ha computati a tutti gli effetti i servizi anteriori; ma, mentre prima si richiedeva un periodo di esperimento di tre anni, ora si ritiene sufficiente la prova di un anno solo.

Perciò, quando un insegnante di scuole pareggiate passa allo Stato, conserva i benefici

consentiti dalle leggi anteriori, ma accorcia soltanto il periodo dell'esperimento.

PRESIDENTE. Ne fa un articolo nuovo?

CORBINO, *ministro della pubblica istruzione*. Se si crede di fare un articolo distinto della proposta della Commissione, non ho difficoltà.

PRESIDENTE. Dopo il n. 6 c'è l'aggiunta proposta dall'onorevole ministro che leggo:

« Saranno pure assunti al servizio dello Stato quegli insegnanti di corsi aggiunti completi, stabili, a norma dell'articolo 10 della legge 16 luglio 1914 n. 679 che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1 della presente legge ».

L'ultimo comma che era aggiunto dalla Commissione, diventa l'articolo 5 che rileggo:

« Le disposizioni relative alla misura degli stipendi e al periodo di esperimento per gli insegnanti che passano al servizio dello Stato in caso di regificazione, si applicano anche agli insegnanti di scuole pareggiate, i quali per pubblico concorso siano nominati ad una cattedra di scuola Regia dello stesso ordine e grado ».

Metto ai voti questo articolo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 6.

L'ufficio di Capo d'Istituto in una scuola media o normale pareggiata si conferisce mediante concorso per titoli fra gli insegnanti della medesima, appartenenti, giusta l'art. 12 della legge 16 luglio 1914, n. 679, al ruolo A o ai ruoli A e B, secondo il grado della scuola di cui si tratta, i quali abbiano almeno sei anni di servizio di ruolo in scuole governative o pareggiate. Se, però, al momento in cui occorre provvedere, la scuola non conta che un solo ordinario di tale anzianità, l'incarico potrà essere a lui affidato, senza concorso, con l'approvazione della Giunta provinciale delle Scuole medie.

Per i primi sei anni che seguono al pareggiamento di una scuola, l'ufficio direttivo sarà conferito, anno per anno, a titolo di supplenza, ad uno degli insegnanti appartenenti ai ruoli suindicati, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento.

(Approvato).

Art. 7.

Il periodo di esperimento per i Capi d'Istituto di scuole medie pareggiate ha la durata di cinque anni, durante i quali essi vanno soggetti ad almeno due ispezioni, delle quali una alla fine del secondo anno ed una alla fine del quinto.

(Approvato).

Art. 8.

I Capi d'istituto, in caso di regificazione o di soppressione della scuola a cui appartengono, possono conservare, alla dipendenza dello Stato, l'incarico dell'ufficio direttivo soltanto se, oltre a possedere i requisiti di cui ai numeri 1, 2, 3, 5 e 6 dell'art. 4, abbiano già compiuto il primo anno d'esperimento. L'esito dell'ispezione che essi avranno alla fine del quinto anno determinerà il loro passaggio ad effettivi.

I Capi d'istituto effettivi di scuole pareggiate soppresse o convertite in regie, possedendo i requisiti, di cui al comma precedente, saranno assunti come tali, ma con l'obbligo di compiere un anno di prova, alla fine del quale subiranno un'ispezione, il cui esito deciderà della loro nomina definitiva.

(Approvato).

Art. 9.

Se, al momento della soppressione di una scuola media o normale pareggiata, non sono vacanti nei corrispondenti ruoli governativi i posti necessari per la loro assunzione al servizio dello Stato, il Capo d'istituto e gli insegnanti della scuola soppressa godranno a carico dell'Ente interessato dell'assegno di disponibilità, nella stessa misura e con gli stessi limiti dalla legge fissati per i funzionari governativi in caso di soppressione d'ufficio.

LIBERTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIBERTINI. A me pare che in questo articolo ci sia una disposizione che non è giusta. Si stabilisce infatti in questo articolo che in caso di soppressione di una scuola pareggiata, l'assegno di disponibilità a favore del capo di istituto o degli insegnanti della scuola soppressa debba essere a carico dell'ente interessato.

A me sembra che invece questo assegno dovrebbe essere a carico dello Stato.

Scopo di questa legge è di equiparare la condizione degli insegnanti pareggiati a quelli delle scuole governative e lo stesso Ministro ha parlato di parallelismo e di parificazione di questi insegnanti. Ora se la scuola è soppressa, gli insegnanti passano nei ruoli governativi tanto nel caso che vi sia il posto, quanto in quello che il posto non vi sia, ed allora mi sembrerebbe giusto che l'assegno di disponibilità dovesse far carico allo Stato.

CCRBINO, *ministro della pubblica istruzione*. Ma non è così; il passaggio nei ruoli governativi avviene soltanto quando vi sia il posto corrispondente per questi insegnanti delle scuole paregiate soppresse.

LIBERTINI. Allora converrebbe che la cosa fosse meglio chiarita, perchè l'articolo così come è redatto mi pare che faccia sorgere qualche dubbio e autorizzi la domanda che io ho fatto e cioè che in questi casi l'assegno di disponibilità vada a carico dello Stato e non degli enti soppressi.

VITELLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITELLI, *relatore*. È evidente che l'insegnante di una scuola soppressa, quando non trova posto nelle scuole governative e sino a che questo posto non avrà avuto, non appartiene a queste scuole. Orbene, come è possibile che in questo caso lo Stato gli paghi l'assegno di disponibilità?

Se quello che domanda l'onorevole senatore Libertini fosse accolto, si verrebbe a questa conseguenza, che lo Stato, per non correre il rischio di pagare l'assegno di disponibilità per i capi di istituti e per gli insegnanti delle scuole soppresse che non trovassero posto nei ruoli governativi, tarderebbe a sopprimere, o non sopprimerebbe addirittura, una scuola che va male.

Non è certo questo l'effetto che l'onorevole senatore Libertini vorrà raggiungere, ed io credo che tutti dell'Ufficio centrale siamo d'accordo nel non accettare la sua proposta.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Libertini se insiste nella sua proposta.

LIBERTINI. La ritiro.

PRESIDENTE. Avendo il senatore Libertini

ritirato la sua proposta, pongo ai voti l'art. 9 come è stato testè letto.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 10.

I Capi d'istituto, i quali, prima della pubblicazione della presente legge, furono investiti dell'ufficio direttivo in qualunque delle forme previste dall'art. 203 del regolamento 3 agosto 1908, n. 623, potranno, in caso di regificazione o soppressione della scuola cui appartengono, conservare, come incaricati od effettivi, tale ufficio, purchè appartengano, o abbiano appartenuto, al corpo insegnante della scuola, con il grado di ordinario e abbiano, almeno, otto anni di servizio di ruolo.

(Approvato).

Art. 11.

Al servizio di segreteria nelle scuole paregiate si provvede mediante incarico o con la nomina di un titolare, secondo quanto è disposto dall'art. 19 della legge 8 aprile 1906, n. 142.

Tanto al personale di segreteria, quanto a quello di servizio, debbono essere corrisposti, almeno, gli stipendi minimi stabiliti dalla legge 16 luglio 1914, n. 679.

Le condizioni per l'assunzione al servizio dello Stato di detto personale, in caso di regificazione della scuola a cui è addetto, saranno stabiliti dal regolamento.

(Approvato).

Art. 12.

Le disposizioni degli articoli 4 e 10 della presente legge si applicano ai fini dell'assunzione al servizio dello Stato, anche agli insegnanti ed ai capi di istituto delle scuole convertite in regie o soppresse con effetto dal primo ottobre 1920.

(Approvato).

GALLINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLINI. Io ho proposta un'aggiunta ispirandomi ad una massima generale ormai divenuta comune a tutte le leggi, cioè alla rappresentanza della classe. E mi sono limitato a proporre che un insegnante delle scuole medie,

o un capo di istituto, di scuola media sia chiamato a far parte della Giunta provinciale delle scuole medie ed ho aggiunto che questo capo di istituto o insegnante di scuola media sia eletto dal ministro. Mi pare che si possa così conciliare la tesi generale della rappresentanza della numerosa classe degli insegnanti delle scuole medie con quelle precauzioni che si devono avere a che non venga a rappresentare la classe nella Giunta provinciale qualche spirito bizzarro o qualcuno che non abbia degnamente diritto di entrare a farne parte, tanto che io ho detto che questo insegnante lo scelga il ministro.

Nota che delle provincie che non abbiano scuole pareggiate non ce ne sono che dieci; sedici provincie ne hanno una, e le altre più d'una. Qualche provincia ha un numero di scuole pareggiate maggiore del numero delle scuole Regie, cosicchè è giusto e doveroso che questa classe rispettabile e numerosa degli insegnanti di scuole medie pareggiate abbia una rappresentanza nella Giunta provinciale scolastica. La cosa è così intuitiva che io non credo necessario aggiungere altre osservazioni.

CORBINO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO, *ministro della pubblica istruzione*. Evidentemente il senatore Gallini ed io attingiamo ad una medesima fonte, cosicchè come prima ci siamo incontrati in un emendamento ci incontriamo anche adesso. Soltanto io vorrei circondare la sua proposta di certe cautele. Non c'è dubbio sulla opportunità della presenza di un rappresentante delle scuole pareggiate nella Giunta provinciale quando queste scuole costituiscono una entità rilevante nella provincia; mentre se queste scuole fossero al di sotto di un certo numero, si altererebbe la formazione della Giunta senza giuste ragioni.

Accetterò dunque la proposta del senatore Gallini, purchè la si limiti al caso in cui nella provincia esistano almeno quattro scuole pareggiate. Si dovrebbe dunque dire così: « All'art. 97 della legge 4 giugno 1911 viene aggiunta una disposizione per la quale alla Giunta provinciale delle scuole medie, in quelle provincie nelle quali vi siano almeno quattro scuole pareggiate, sarà aggregato un capo d'i-

stituto od un insegnante di scuole pareggiate per gli affari riflettenti le scuole pareggiate, nominato per un triennio dal ministero.

VITELLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITELLI, *relatore*. Sapevo già del desiderio dell'Associazione degli insegnanti delle scuole pareggiate di avere un rappresentante nella Giunta provinciale. Però l'articolo così formulato non è stato mai presentato all'Ufficio centrale, ed io non ho avuto mezzo di sentire che cosa i miei colleghi ne pensino. Oggi ve ne sono solo due presenti, i quali diranno loro stessi il loro pensiero. Per conto mio sono contrario ad ogni rappresentanza di questo genere, e vorrei che fossero abolite tutte; vorrei che fosse tolto una volta per sempre questo sentimento di diffidenza contro i corpi amministrativi in genere. Diffidarne *a priori* vuol dire non aver coraggio di colpire individualmente chi manca al proprio dovere. Se si sa che un corpo amministrativo è impari al suo compito, o qualcuno dei suoi membri ha fatto male, bisogna provvedere energicamente, ma non si deve sistematicamente presumere che, non appartenendo alla tale o tale categoria di insegnanti, si faccia con meno zelo l'interesse della categoria che non è la propria.

GALLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLINI. La tesi del relatore è una tesi, che dal suo punto di vista, può sembrare giusta, perchè egli dice in sostanza che non ammette le rappresentanze. Io sono convinto del contrario, sono convinto che come si è fatto per quasi tutte le altre leggi il diritto di rappresentanza debba essere ammesso. La rappresentanza non è inutile, anzi io credo che la voce diretta degli interessati porti un contributo utile; in ogni modo accordare la rappresentanza ad alcune provincie solo per la ragione del numero, mi pare che sia una ingiustizia, perchè non è il numero che deve determinare la giustezza del provvedimento. Se siete convinti che la voce dei rappresentanti della classe sia utile in seno alla Giunta provinciale media, o perchè dovete ammettere quelle che hanno tre o quattro voci ed escludere quelle che ne hanno di meno? Il numero non può avere alcuna consistenza, e nel caso nostro rappresenta una ingiustizia, quindi mi adatterò, se il ministro insiste, per-

chè sia mantenuta quella sua distinzione, ma lo pregherei di riflettere che egli crea una disparità di trattamento che è ingiusta. In ogni caso mi basterà di avere fatta questa affermazione di principio.

MAZZONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI. Rammento all'onorevole Gallini che le scuole medie sono già, anche se pareggiate, rappresentate convenientemente nel Consiglio superiore dell'Istruzione Pubblica e nella Giunta del Consiglio superiore delle scuole medie, dove, anzi, hanno una precisa rappresentanza perchè nominata da esse stesse. In quella Giunta è opportuno che vi sia una rappresentanza delle scuole medie pareggiate perchè vi si fanno, oltre il resto, processi disciplinari. Senza partecipare a tutta la diffidenza che il collega Vitelli ha verso tale rappresentanza, credo che non bisogni abusarne estendendola a tutti quanti i Consigli provinciali scolastici; e, per mio proprio conto, accedo al temperamento proposto dall'onorevole ministro, perchè, se rappresentanza ha da esservi, non sia se non dove si concentri una somma cospicua d'interessi, tale da giustificare, come è nella Giunta suddetta, la rappresentanza.

PRESIDENTE. Dunque l'Ufficio centrale non accetta la proposta del ministro?

VITELLI, *relatore*. Ho detto che non sono in grado di dire se l'Ufficio centrale l'accetta o no; io, per conto mio non la accetto.

Il collega Mazzoni invece accetta la proposta del ministro e altrettanto fa il collega Bertetti.

PRESIDENTE. Allora la proposta è accettata dalla maggioranza dell'Ufficio centrale.

GALLINI. Aderisco alla formula proposta dall'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, De Novellis di dar lettura della proposta dell'onorevole ministro.

DE NOVELLIS, *segretario*, legge:

« All'art. 97 della legge 4 giugno 1911 viene aggiunta una disposizione per la quale alla Giunta provinciale delle scuole medie, in quelle provincie nelle quali vi siano almeno quattro scuole pareggiate, sarà aggregato un capo di

istituto od un insegnante di scuole pareggiate per gli affari riflettenti le scuole pareggiate, nominato per un triennio dal Ministero ».

PRESIDENTE. Domando all'onorevole ministro della pubblica istruzione qual posto occuperebbe nella legge l'articolo aggiuntivo che si è letto or ora.

CORBINO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO, *ministro della pubblica istruzione*. Questo articolo andrebbe inserito dopo l'art. 9 e prima dell'articolo che parla della segreteria: sarebbe un'articolo 10 bis.

MAZZONI, *dell'Ufficio centrale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI, *dell'Ufficio centrale*. Debbo fare una semplice osservazione grafica: nell'articolo 12 la parola « soppresso » è in corsivo; mentre, in tutto il resto della legge è in carattere tondo; e non se ne vede il perchè.

VITELLI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITELLI, *relatore*. Vorrei pregare il Senato di consentire una modificazione di forma negli articoli già votati, quando si sarà in sede di coordinamento: nell'art. 2, è detto « gli insegnanti »; nell'art. 3 « gli insegnanti delle scuole medie »; nell'art. 4 « gli insegnanti nominati »; invece nel comma secondo dell'art. 2 è detto l'insegnante; si dica anche qui in plurale.

PRESIDENTE. Sta bene se ne terrà conto in sede di coordinamento.

Metto ai voti l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole ministro e che prenderà posto dopo l'art. 10.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico » (N. 10-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico ».

Preveggo il Senato che questo progetto di legge fu già approvato dal Senato nell'ultima

sessione, ma non venne discusso alla Camera dei deputati; e ora, alla ripresa dei lavori, il ministro dell'istruzione ripresenta il progetto di legge uguale a quello che fu approvato dal Senato.

Invito l'onorevole ministro a dichiarare se consente che la discussione abbia luogo sul testo dell'Ufficio centrale.

CORBINO, *ministro dell'istruzione pubblica*.
Consento.

ROSADI, *sottosegretario di Stato per le belle arti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSADI, *sottosegretario di Stato per le belle arti*. Io debbo soltanto aggiungere che il testo che viene oggi presentato è quello che fu il risultato di una lunga e minuta discussione che per due giorni interessò l'Alto Consesso. Ma poichè col cadere della legislatura venivo a cadere anche il testo, è occorso presentarla nuovamente: aggiungo che non solo il testo è quello approvato dal Senato ma che per parte del Ministero non si intende fare nessuna proposta per modificarlo.

Va da sé che il Senato è liberissimo di modificare a anche di distruggere il disegno di legge; ma mi auguro che lo approverà interamente.

PRESIDENTE. Prego allora l'on. segretario De Novellis di dar lettura del disegno di legge nel testo dell'Ufficio centrale.

DE NOVELLIS, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 10-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Procederemo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Sono dichiarate soggette a speciale protezione le cose immobili la cui conservazione presenta un notevole interesse pubblico a causa della loro bellezza naturale o della loro particolare relazione con la storia civile e letteraria.

Sono protette altresì dalla presente legge le bellezze panoramiche.

GALLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà,

GALLINI. Io faccio osservare che nell'articolo 1 si dice: « Sono dichiarate soggette a speciale protezione le cose immobili ecc. ».

Io osservo che ci sono già le leggi ordinarie che proteggono le cose immobili; qual'è la speciale protezione che va al disopra e al di fuori delle leggi vigenti e del Codice civile? Sarei lieto di avere una spiegazione da parte del Governo.

ROSADI, *sottosegretario di Stato per le antichità e le belle arti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSADI, *sottosegretario di Stato per le antichità e le belle arti*. È questione di locuzione.

Dire che la legge in genere protegge gl'immobili, non mi pare esatto, perchè li protegge in quanto sono proprietà, e come tali inviolabili; e così si proibisce di danneggiarli, invaderli, ecc.

Ma la locuzione non è che una rifioritura di ciò che era nel testo ministeriale, il quale diceva: » Sono soggette alla presente legge le cose immobili la cui conservazione presenta un motivo di interesse pubblico a causa, ecc. »,

Si è creduto preferibile quell'altra locuzione. D'altronde chi faceva la proposta era un insigne letterato, ed anche tutto il precedente Ufficio centrale sapeva molto di letteratura. Dunque è naturale che si lasciasse un po' la locuzione di abituale ermeneutica legale per preferire il più libero linguaggio letterario.

Quindi col dire che « sono dichiarate soggette a speciale protezione, ecc. » altro non si vuol dire se non che le cose immobili siano soggette alla tutela della presente legge.

Perciò il senatore Gallini può star tranquillo che non si è voluto dire niente di eterodosso, ma si è voluto invece dire esclusivamente quello che era nel primitivo testo ministeriale, cioè che sono sotto la protezione speciale di questa legge quegli immobili che hanno uno speciale interesse di bellezza.

TAMASSIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMASSIA. L'onorevole sottosegretario di Stato ha detto esattamente come si svolse la discussione. Questa protezione ha un carattere tutto particolare. Non si tratta di limitare il diritto di proprietà, ma di stabilire le condizioni speciali, per le quali le cose sono special-

mente considerate a causa della loro bellezza naturale.

Lunga fu la discussione; e tanto il Governo che l'Ufficio centrale si trovarono d'accordo in questa formula: che tutte le bellezze naturali fossero soggette ad una legge unica, e questo per il fatto estetico, per cui debbono essere sottoposte a qualcosa di diverso che non sia la consueta protezione giuridica.

Però, ricorda al Governo che la modificazione del testo governativo non dipese da una mera esercitazione letteraria, ma derivò precisamente da un concetto giuridico.

MAZZONI. Precisamente.

TAMASSIA. Credo che il collega Gallini riconoscerà il valore vero di questa « protezione ».

GALLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLINI. Ringrazio delle spiegazioni fornitemi, ma esse non mi persuadono. Il Senato mi permetta osservare che all'art. 2 si stabilisce che « le cose contemplate nella parte del precedente articolo non possono essere distrutte nè alterate senza il consenso del Ministero della pubblica istruzione ». Vi è dunque un vincolo intorno a tutte queste cose che non sappiamo però quali siano. E così si viene a permettere a qualche funzionario del Ministero della pubblica istruzione di dichiarare soggetto a questa legge ciò che egli crederà, ponendo, senza garanzie, una limitazione al diritto di proprietà.

Io faccio la parte, dirò così, dell'avvocato del diavolo, perchè non vorrei che questa legge invece di arrivare a conservare le bellezze naturali, potesse dar luogo a frodi.

PRESIDENTE. Di quanto ella, onorevole Gallini, ha detto, ne fa una proposta concreta?

GALLINI. No.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'art. 1. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

Le cose contemplate nella prima parte del precedente articolo non possono essere distrutte nè alterate senza il consenso del Ministero della pubblica istruzione.

Il Ministero della pubblica istruzione ha facoltà di procedere, in via amministrativa, alla notificazione della dichiarazione del notevole interesse pubblico ai proprietari ed ai posses-

sori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili di cui è parola nel precedente articolo. Tale dichiarazione dev'essere, su istanza del Ministero stesso, iscritta nei registri catastali e trascritta nei registri delle Conservatorie delle ipoteche, ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario possessore o detentore a qualsiasi titolo.

I proprietari possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili i quali siano stati oggetto di detta dichiarazione sono tenuti a presentare preventivamente alla competente Soprintendenza dei monumenti i progetti delle opere di qualsiasi genere relative agli immobili stessi, per ottenere l'autorizzazione ad eseguirle dal Ministero della pubblica istruzione, il quale provvede, sentito il parere della Giunta del Consiglio superiore delle antichità e belle arti.

Contro la dichiarazione ministeriale è ammesso il ricorso al Governo del Re che decide, sentita la Giunta del Consiglio superiore per le antichità e belle arti e il Consiglio di Stato, salvo il ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato e il ricorso in via straordinaria al Re.

VITELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITELLI. Quando si discusse l'altra volta questa legge, l'onorevole Rosadi ricorderà che proposi un'aggiunta al secondo comma dove è detto: « dal Ministero della pubblica istruzione il quale provvede, sentito il parere », ecc.

Volevo, e vorrei anche ora che fosse stabilito un termine; perchè mi preoccupa molto e non è una preoccupazione immaginaria, che, il Ministero della pubblica istruzione non risponda se non con grandissimo ritardo alla domanda del proprietario. Mi pare una vera ingiustizia che i proprietari non abbiano la libertà dei loro fondi e la piena disposizione dei loro beni, soltanto perchè un ufficio governativo risponde con molto ritardo. Quell'altra volta ebbi l'infortunio di badare a quest'inconveniente solo quando l'articolo era già stato votato e quindi non si poteva modificarlo. Allora, è vero, si dimostrò anche, per giunta, che io non avevo neppure ragione a chiedere la modificazione; ora che l'articolo non è votato, mi auguro si pensi un po' diversamente e si aggiunga un termine preciso, come è ammesso nell'articolo terzo.

Nell'articolo terzo infatti si dice: « entro il termine di un mese il Ministero della pubblica istruzione ecc. ».

FILOMUSI GUELF. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILOMUSI GUELF. Credo che l'aggiunta del senatore Vitelli non abbia ragione di essere, perchè nella nostra legge amministrativa è stabilito, che, quando non si abbia risposta dall'autorità si può, per mezzo della quarta sezione del Consiglio di Stato, provocare il provvedimento. Quindi non c'è bisogno di una disposizione speciale nella legge.

VITELLI. Toglietelo allora anche nell'articolo terzo.

ROSADI, *sottosegretario per le belle arti*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSADI, *sottosegretario per le belle arti*. Il senatore Vitelli è coerente nel fare una proposta che fece anche l'altra volta, ma sono altrettanto coerente io nel combatterla. Fu considerato se conveniva stabilire questo termine. Veda l'on. Vitelli, veda l'alto Consesso quanto si stabilirebbe con questo termine. Non si farebbe autorizzare l'Ufficio, in questo caso la Soprintendenza ai monumenti, fa esaurire tutto il termine nello sbrigare le pratiche relative.

Allora il disbrigo di una pratica che poteva compiersi in una settimana verrebbe a compiersi proprio in un mese. E così, invece di fare gli interessi dei proprietari con questo termine, non si farebbe che danneggiarli. D'altronde diceva bene l'onorevole Filomusi Guelfi, nella sua alta competenza, che c'è il rimedio verso gli uffici, che non eseguono il disbrigo di certe pendenze; il rimedio è quello del ricorso alla quarta sezione del Consiglio di Stato. Lo stabilire un termine è peggio; perchè significherebbe che in meno di 30 giorni una pratica simile non si debba disimpegnare. Invece, può accadere e dovrebbe sempre accadere che fosse risolta al più presto.

Venendo all'obbiezione che ha fatto il senatore Vitelli riguardo l'articolo terzo in cui c'è il termine stabilito, io rispondo che questo articolo prevede altri casi e dice: « indipendentemente dalla notificazione di pubblico interesse di cui i precedenti ecc. ecc... entro un termine di un mese il Ministro della Pubblica istruzione dovrà... »

Il caso previsto dell'articolo tre, è diverso, e più delicato; è il caso che dal proprietario o possessore si siano iniziati dei lavori e questi pendano, mentre gli operai sono stati già reclutati, mentre l'impresa ha già formato il suo arsenale, mentre insomma si è creato quell'impianto che non si può troncarsi e sospendere ad un tratto senza un danno considerevole. Ora quando il Ministero interviene e vuole sospendere ad un tratto tutti questi lavori che sono già inoltrati, incominciati, ognuno intende quando urga maggiormente che l'arresto dell'esercizio della proprietà sia breve e limitato in un termine estremo. Mentre in questi casi bisognava stabilire per lo meno il termine di un mese, negli altri casi questa urgenza non ricorre e però non si prevede la necessità di fare prescrizione del termine nell'articolo. Creda, onorevole Vitelli, che realmente, quando si è ben pensato, si vedrà che ciò che si doveva fare nell'interesse dei proprietari, si è fatto, come all'articolo terzo, quando si tratta di prevenire certi lavori e non di troncarli e sospenderli, non era utile stabilire termini. Lo stabilirli qui era invece piuttosto dannoso a quegli interessi dei proprietari e possessori di cui l'onorevole Vitelli si fa legittimo e autorevole difensore.

Essi quando sono invitati a considerare meglio la loro proprietà, che viene ad essere accreditata con la tutela del suo pregio, essi stessi per primi dovranno benedire i nostri rigori e ringraziarci della nostra tutela.

VITELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITELLI. Mi trovo in condizioni di troppo grande inferiorità verso l'onor. Rosadi, se debbo discutere con lui di un articolo di legge. Voglio, ad ogni modo, osservare che la presunzione secondo la quale un Ministero, sia pure quello dell'istruzione, faccia di regola quello che deve fare in un tempo minore di quello che sarebbe previsto in un articolo di legge, è presunzione alquanto ardita. Ma sia anche così. L'onor. Rosadi non vorrà negare che vi saranno, nonostante, non propriamente rarissimi casi in cui l'Amministrazione, anche la sua Amministrazione, non si preoccuperà eccessivamente degli interessi dei privati. E allora, che cosa dovrà fare il proprietario che si è rivolto al Ministero e non ne ha risposta? E finchè non ha risposta...

ROSADI, *sottosegretario per le belle arti*. Ricorrerà al Consiglio di Stato. (*Commenti*).

VITELLI. Se l'onorevole Rosadi crede così di aver così vittoriosamente risposto alla mia obiezione, io non ho altro da dire.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, pongo ai voti l'art. 2.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 3.

Anche indipendentemente dalla preventiva notificazione della dichiarazione di pubblico interesse, di cui nel precedente articolo, il Ministero della pubblica istruzione ha facoltà di ordinare la sospensione dei lavori iniziati su gli immobili soggetti alla presente legge.

Entro il termine di un mese il ministro della pubblica istruzione dovrà procedere alla notificazione della dichiarazione di cui all'articolo 2. Trascorso questo termine senza che il ministro abbia provveduto alla notificazione, l'ordine di sospensione si considera revocato.

Nel caso di non avvenuta preventiva notificazione di cui all'articolo 2, se la sospensione non è revocata, è riservata agli aventi diritto l'azione per indennità limitata al rimborso delle spese.

(Approvato).

Art. 4.

Nei luoghi nei quali si trovano cose immobili soggette alle disposizioni della presente legge, nei casi di nuove costruzioni, ricostruzioni ed attuazioni di piani regolatori possono essere prescritte dall'autorità governativa le distanze, le misure e le altre norme necessarie, affinché le nuove opere non danneggino lo aspetto e lo stato di pieno godimento delle cose e delle bellezze panoramiche contemplate nell'articolo 1.

L'autorità governativa potrà altresì prescrivere opere di tutela strettamente necessarie per impedire danneggiamenti a bellezze naturali.

(Approvato).

Art. 5.

È vietata l'affissione con qualsiasi mezzo di cartelli e di altri mezzi di pubblicità, i quali danneggino l'aspetto e lo stato di pieno godimento delle cose e delle bellezze panoramiche di cui nell'articolo 1.

Questo divieto riguarda anche i cartelli e gli altri mezzi di pubblicità affissi anteriormente alla presente legge.

Il Ministero della pubblica istruzione, a mezzo del prefetto o sottoprefetto, ordina la rimozione dei cartelli e degli altri mezzi di pubblicità, dei quali è vietata l'affissione a norma del presente articolo.

GALLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLINI. Mi limiterò a chiedere soltanto uno schiarimento. In questo articolo si parla della pubblicità. Ora, sia il Codice penale che leggi speciali disciplinano questa materia, e stabiliscono alcune eccezioni. Una di queste leggi è quella elettorale, la quale permette di sporcare tutti i muri con i manifesti elettorali. Ora, io domando se dopo questa legge sarà lecito, in caso di elezioni, che i comitati affiggano i loro manifesti sul Colosseo, sul Pantheon o su qualunque altro monumento di grande importanza. Io penso, che una eccezione di questo genere debba essere spiegata, oppure si dica che la legge è inesorabile in modo da impedire questi fatti.

ROSADI, *sottosegretario di Stato per le belle arti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSADI, *sottosegretario di Stato per le antichità e le belle arti*. Le leggi citate dal senatore Gallini riguardano tutt'altro oggetto e cioè la difesa dei monumenti in quanto siano danneggiati con l'affissione dei manifesti ad uso pubblico.

Qui infatti si tratta di ben altro: si tratta di proteggere gli aspetti panoramici ed a questo fine si vieta che siano eretti quegli sconci cartelloni, che talvolta arrivano perfino a coprire il mare, e che si facciano indebite concessioni di costruzioni che impediscano la vista di bellezze naturali.

Avviene in certi paesi che si permettono delle costruzioni lungo la linea del mare, le quali arrivano ad impedire all'occhio la vista del mare stesso, e, quel che è peggio, queste costruzioni sono coperte di avvisi irriverenti ed indecenti.

Ora, è appunto questo l'effetto che si è voluto raggiungere, non già quello di impedire che direttamente si possano danneggiare i monumenti.

Lo scopo dell'art. 5 è invece quello di impedire che questi mezzi di pubblicità danneggino l'aspetto e lo stato di pieno godimento delle cose e bellezze panoramiche, di cui all'art. 1 della legge.

Peraltro, possono star sicuri l'onorevole senatore Gallini ed il Senato che tutto ciò che attiene alla disciplina della pubblicità non ha niente che fare con questa disposizione, che rientra nelle grandi forme della vera ed alta protezione delle bellezze naturali.

IMPERIALI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IMPERIALI. Io mi permetto di osservare che è dolorosissimo il vedere i monumenti deturpati da qualsiasi affisso e che sarebbe necessario provvedere.

ROSADI, *sottosegretario di Stato per le antichità e belle arti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSADI, *sottosegretario di Stato per le antichità e belle arti*. Ha perfettamente ragione l'onorevole senatore Imperiali; ma non è detto che si debba tollerare che si insudicino i monumenti. La disposizione dell'articolo 5 non provvede a questo; a questo provvedono le disposizioni delle leggi comuni.

Ora, non è che io volessi riconoscere lecito l'abuso che si fa dei pubblici monumenti allo scopo di pubblicità; dicevo soltanto che la disposizione in esame ha finalità tutte particolari, fra le quali non rientra quella preoccupazione, peraltro giustissima, di cui ha parlato il senatore Imperiali.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 5. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 6.

Chiunque contravviene agli obblighi ed agli ordini di cui negli articoli 2, 3 e 5 della presente legge è punito con l'ammenda da lire 300 a lire 1.000.

Indipendentemente dall'azione penale, il Ministero dell'istruzione pubblica, con ordinanza motivata, può ordinare la demolizione delle opere abusivamente eseguite e la rimozione dei cartelli e degli altri mezzi di pubblicità indebitamente affissi o mantenuti.

Trascorsi quindici giorni dalla notificazione dell'ordinanza in via amministrativa la demolizione delle opere abusivamente fatte e la rimozione dei cartelli e degli altri mezzi di pubblicità indebitamente affissi o mantenuti è eseguita d'ufficio, a carico del proprietario del fondo, salvo il diritto di rimborso da parte di essi contro i responsabili della trasgressione. La nota delle spese relative è resa esecutoria con ordinanza del Ministero dell'istruzione, e rimessa all'esattore competente che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi delle imposte prediali.

MAZZONI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI, *relatore*. Ho domandato la parola unicamente per richiamare l'attenzione sopra un errore di stampa che è sfuggito in questo articolo, e che potrebbe far nascere una certa confusione. Dov'è stampato « salvo il diritto di rimborso da parte di essi »; invece, deve dirsi: « da parte di esso ».

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 6 con la correzione di cui ha dato ragione l'onor. relatore.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 7.

Gli ispettori onorari, le Commissioni provinciali previste nell'articolo 47 della legge 27 giugno 1907, n. 386, gli uffici comunali e provinciali, gli uffici dei dipartimenti forestali e del Genio civile e gli uffici tecnici di finanza devono segnalare alle Soprintendenze dei monumenti e al Ministero dell'istruzione pubblica le opere progettate o iniziale, nonché l'affissione dei cartelli ed altri mezzi di pubblicità che contravvengono alle disposizioni della presente legge.

MAZZONI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI, *relatore*. Anche qui c'è un errore di stampa; la legge è stata ristampata in fretta e, a quel che sembra, non molto accuratamente.

Alla terzultima riga invece di « iniziale » deve leggersi « iniziate ».

PRESIDENTE. Questo errore di stampa sarà corretto.

Pongo ai voti l'art. 7.

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 AGOSTO 1921

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(E approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo i risultati di votazione.

Nomina di un membro del Comitato Nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra:

Senatori votanti	173
Maggioranza	87

Ebbero voti:

Il senatore Battaglieri	109
» Santucci	1
» Cencelli	1
» Melodia	1
» Filomusi-Guelfi	1
Voti nulli o dispersi	2
Schede bianche	57

Eletto il senatore Battaglieri.

Nomina di due commissari nella Commissione di Finanze:

Senatori votanti	175
Maggioranza	89

Ebbero voti:

Il senatore Del Bono	96
» Mango	93
» Rava	5
Voti nulli o dispersi	19
Schede bianche	15

Eletti i senatori Del Bono e Mango.

Nomina di un consigliere di amministrazione del fondo speciale per usi di beneficenza e di religione nella città di Roma:

Senatori votanti	174
Maggioranza	88

Il senatore Santucci ebbe voti	102
Voti nulli o dispersi	17
Schede bianche	55

Eletto il senatore Santucci.

Nomina di un commissario al Consiglio superiore del lavoro:

Senatori votanti	171
Maggioranza	86

Il senatore Tassoni ebbe voti	88
» Abbiate »	6
» Loria »	2
» Ferraris Dante »	2
Voti nulli o dispersi	11
Schede bianche	62

Eletto il senatore Tassoni.

Risultato della votazione sul disegno di legge:

« Contributo all'Amministrazione del Fondo per il culto di lire 41,500,000 nell'esercizio 1920-21 e di lire 38,000,000 negli esercizi successivi per migliorare le condizioni del clero » (N. 33):

Senatori votanti	179
----------------------------	-----

Favorevoli 151 — Contrari 28

Il Senato approva.

Sull'ordine del giorno.

BETTONI. Chiedo di parlare sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI. Prego il Senato di consentire che in principio dell'ordine del giorno di domani sia iscritta la Relazione della Commissione pei decreti registrati con riserva sul decreto 9 giugno 1921.

Si tratta di una questione di importanza straordinaria e di pubblico interesse, ed io credo che convenga che sia dibattuta e decisa nella tornata di domani.

BADALONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BADALONI. Io non so quale sia l'importanza e l'estensione che potrà assumere il dibattito sulla questione che è cara all'onorevole collega Bettoni, ma siccome il disegno di legge: « Provvedimenti per la repressione dell'abusivo commercio di sostanze velenose aventi azione stupefacente » è pure iscritto all'ordine del giorno di domani, e giacchè questo disegno di legge deve essere inviato al più presto all'altro ramo del Parlamento per la sua approvazione, io non vorrei che la discussione sull'oggetto di

cui chiede la precedenza il senatore Bettoni, avesse a impedire che questo disegno di legge fosse approvato nella tornata di domani. Vorrei perciò chiedere al senatore Bettoni che la discussione del disegno di legge sulle sostanze velenose avvenisse prima della discussione del decreto di cui egli ha parlato.

BETTONI. Non ho nessuna difficoltà.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, rimane così stabilito.

Domani seduta pubblica alle ore 16 col seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Discussione del seguente disegno di legge:

Provvedimenti per la repressione dell'abusivo commercio di sostanze velenose aventi azione stupefacente (N. 1).

III. Coordinamento e votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Provvedimenti penali contro i detentori di bombe a mano e di altri ordigni e materie esplodenti (N. 3).

IV. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Costituzione dell'ente autonomo » Forze idrauliche Brenta-Piave » (N. 31);

Stato giuridico del personale delle scuole medie pareggiate (N. 8);

Per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico (N. 10);

V. Relazione della Commissione per i decreti registrati con riserva:

Decreto Reale 9 giugno 1921 che stabilisce norme per l'applicazione della legge 24 settembre 1920, n. 1297, circa l'obbligatorietà della conversione in nominativi di tutti i titoli al portatore emessi delle province, dai comuni, dalle Società per azioni e da qualsiasi altro ente (*Doc. XIX-A*).

VI. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 dicembre 1918, n. 1914, che detta norme speciali circa l'espropriazione e la occupazione degli immobili compresi nel perimetro della zona monumentale di Roma (n. 12);

Disposizioni concernenti la Costituzione del Consiglio Ippico presso il Ministero di agricol-

tura e conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 349 (N. 6).

Approvazione del piano regolatore di ampliamento della città di Savigliano (N. 24);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 febbraio 1920, n. 143, con cui si concede la proroga di due mesi per il funzionamento della Sezione speciale presso la Corte di appello di Roma incaricata di decidere i ricorsi in appello in materia di approvvigionamenti e consumi (N. 67);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686, per l'avocazione allo Stato delle successioni non testate oltre il sesto grado (N. 58);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1920, n. 238, che autorizza la sostituzione dei concorrenti ai vari posti dell'Amministrazione centrale del Ministero della giustizia che non possano assumere servizio (N. 69);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 giugno 1919, n. 962, che abbrevia il periodo di pratica per la iscrizione nei collegi dei ragionieri a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra (N. 44);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 579, che abbrevia la pratica notarile per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra e reca norme per il conferimento dei posti di notaro (N. 47);

Conversione in legge del Regio decreto 15 agosto 1919, n. 1467, che stabilisce norme circa la dichiarazione della morte presunta degli scomparsi durante la guerra (N. 51);

Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2398, che autorizza sotto determinate condizioni la iscrizione degli ufficiali superiori nei Regi Istituti superiori di studi commerciali (N. 124);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 821, che autorizza in tempo di pace ad applicare le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto luogotenenziale 27 maggio 1917, n. 919, modificato dal decreto luogotenenziale 16 maggio 1918, n. 713, a quegli ufficiali rivestiti di cariche speciali non diretta-

mente attinenti al servizio della Regia marina (N. 80);

Conversione in legge del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 2044, che modifica l'articolo 1 del decreto-legge luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 821, estendendosi la valutazione eccezionale del periodo di imbarco o di comando a quello di direzione di macchina e di direzione, sotto-direzione o vice-direzione delle costruzioni navali (N. 81);

Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2330, col quale viene definitivamente istituito il grado di sotto-ammiraglio e di brigadiere generale della Regia marina (N. 86);

Conversione in legge del decreto Reale 14 novembre 1919, n. 2268, col quale viene abrogato il decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1034, concernente l'assentimento per gli ufficiali della Regia marina a contrarre matrimonio (N. 90);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 833, relativo all'avanzamento dei militari del Corpo Reale Equipaggi, categoria « Fuochisti » (N. 96);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 1014, relativo alla formazione dei sottocapi meccanici motoristi (Numero 97);

Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2377, che ripristina per i militari del Corpo Reale Equipaggi la facoltà di emigrare (N. 100);

Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2352, che istituisce la carica di ispettore generale della Regia marina (N. 103);

Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1920, n. 643, relativo alla soppressione della carica di ispettore generale della Regia marina (N. 104);

Conversione in legge del Regio decreto 4 novembre 1919, n. 2095, circa il collocamento in posizione ausiliaria e a riposo degli ufficiali dei corpi militari della Regia marina (N. 91);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 25 gennaio 1917, n. 175, col quale fu approvato e dichiarato di pubblica utilità il piano di espropriazione 28 febbraio 1913 a

firma dell'ingegnere A. Pullini contenente una variante al piano 15 giugno 1907, relativo al prolungamento della Via Cavour fino a Piazza Venezia ed alla sistemazione delle adiacenze del monumento a Vittorio Emanuele in Roma (Numero 14);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 307, recante norme per l'indennità d'espropriazione e per il contributo in dipendenza del piano regolatore e d'ampliamento della città di Roma (N. 15);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1984, col quale viene istituita presso il Consiglio Superiore dei lavori pubblici una Giunta speciale per le opere pubbliche nelle Colonie (N. 20);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 385, col quale si approva il piano regolatore di ampliamento della città di Torino nella zona in collina a destra del Po (N. 21);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 30 gennaio 1919, n. 155, riguardante la proroga del termine assegnato per l'esecuzione del piano di risanamento della città di Palermo (N. 22);

Dichiarazione di pubblica utilità delle opere di impianto o di ampliamento degli stabilimenti industriali privati (N. 23);

Conversione in legge del Regio decreto 31 ottobre 1919, n. 2091, che autorizza il comune di Savona ad applicare il contributo in natura per l'esecuzione del piano regolatore di quell'abitato, approvato con legge 21 luglio 1911, n. 1012 (N. 26);

Conversione in legge del decreto Reale 3 maggio 1920, n. 696, per la dichiarazione di pubblica utilità delle opere di ampliamento della zona aperta del comune di Napoli (N. 27);

Conversione in legge del decreto Reale 12 marzo 1920, n. 402, che disciplina le incompatibilità dei membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici (N. 28);

Conversione in legge del Regio decreto 23 settembre 1920, n. 1388, col quale è soppressa la Commissione per l'esame delle controversie sorte in dipendenza dello stato di guerra per l'esecuzione di opere pubbliche (N. 29);

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 AGOSTO 1921

Conversione in legge del decreto Reale 19 settembre 1920, n. 1642, che abroga il decreto luogotenenziale 24 maggio 1917, n. 981, sulla concessione di opere marittime (N. 30);

Conversione in legge del decreto Reale 8 giugno 1920, n. 1007, relativo al funzionamento del Consiglio superiore delle acque, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e della Commissione centrale per le sistemazioni idraulico-forestali e per le bonifiche, in affari di comune competenza (N. 32);

Conversione in legge dei Regi decreti 22 agosto 1919, n. 1672, e 9 maggio 1920, numero 852, relativi al Regio Liceo musicale di Santa Cecilia in Roma (N. 36);

Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1920, n. 590, che consente l'applicazione in temporanea missione alla Corte di cassazione di Roma di funzionari giudiziari delle nuove Province, provenienti dal ruolo della Magistratura (N. 40);

Conversione in legge del Regio decreto 7 novembre 1920, n. 1645, che consente l'applicazione temporanea di magistrati del Regno presso le autorità giudiziarie delle nuove Province (N. 41);

Conversione in legge del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1598, relativo alla costituzione di un Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani (N. 48);

Conversione in legge del Regio decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 577, che abbrevia il termine di pratica forense e quello di esercizio professionale richiesto per l'iscrizione nell'albo degli avvocati e per l'ammissione a patrocinare avanti le Corti di cassazione a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra (N. 49);

Conversione in legge del Regio decreto 11 novembre 1919, n. 2100, che abroga l'articolo 150 del Regio decreto 6 dicembre 1865, numero 2626, che determina le norme per la trasmissione di relazioni scritte al Comitato di statistica (N. 50);

Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2199, contenente provvedimenti per la rinnovazione annuale dei Consigli forensi (N. 53);

Conversione in legge del Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2238, che abroga il decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1115, riguardante la conferma dei vice-pretori onorari mandamentali (N. 54);

Conversione in legge del Regio decreto 16 ottobre 1919, n. 1903, che stabilisce l'obbligo della residenza per i magistrati degli uffici giudiziari di Avezzano (N. 55);

Conversione in legge del Regio decreto 10 agosto 1919, n. 1385, concernente la riapertura del casellario giudiziale del tribunale di Avezzano (N. 56);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 22 agosto 1918, n. 1251, concernente la fusione delle preture del secondo e quarto mandamento di Messina (N. 59);

Conversione in legge del Regio decreto 28 dicembre 1919, n. 2561, che delega al procuratore generale della Corte d'appello nella cui giurisdizione gli sposi o uno di essi risiedono la facoltà di dispensare da taluni impedimenti civili a contrarre matrimonio (N. 60);

Conversione in legge del Regio decreto 28 dicembre 1919, n. 2619, concernente la rinnovazione dei Consigli notarili (N. 63);

Conversione in legge del Regio decreto 1° febbraio 1920, n. 88, con cui si revoca il decreto luogotenenziale 14 dicembre 1916, n. 1781, e si dettano disposizioni per la convocazione dei collegi dei ragionieri (N. 64);

Conversione in legge del Regio decreto in data 9 maggio 1915, n. 658, che autorizza il ministro della marina a concedere uno speciale arruolamento di sottufficiali a riposo del Corpo Reale Equipaggi (N. 93);

Conversione in legge del Regio decreto 7 novembre 1920, n. 1595, contenente norme circa l'esercizio della competenza attribuita alla Corte di cassazione di Roma col Regio decreto 4 novembre 1919, n. 2039 (N. 68);

Conversione in legge del Regio decreto in data 22 aprile 1915, n. 526, che sospende temporaneamente l'applicazione della legge 29 giugno 1913, n. 797, sulla graduale eliminazione degli ufficiali del Corpo Reale Equipaggi (N. 71);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 1135, relativo al ripristino degli ufficiali del Corpo Reale Equipaggi e della categoria « furieri » e alla costituzione della categoria « maestri navali » (N. 72);

Conversione in legge dei decreti 29 aprile 1915, n. 592; 20 aprile 1919, n. 633 e 18 aprile 1920, n. 536, riguardanti i primi tenenti di vascello ed i primi capitani degli altri Corpi della Regia marina (N. 73, 74 e 75);

Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1915, n. 593, relativo alla nomina a guardiamarina degli attuali aspiranti della Regia Accademia navale che non abbiano ancora compiuto il prescritto periodo d'imbarco (Numero 76);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1159, relativo alla concessione di una speciale aspettativa agli ufficiali della Regia marina per ragioni di alto interesse pubblico (N. 77);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 1° ottobre 1916, n. 1324, col quale i tenenti del Corpo Reale equipaggi possono essere promossi capitani dopo compiuti 12 anni complessivamente nei gradi di tenente e di sottotenente (N. 78);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 26 agosto 1917, n. 1473, relativo alla compilazione del quadro di avanzamento a sottotenente macchinista (N. 79);

Conversione in legge del Regio decreto 17 luglio 1919, n. 1421, che regola l'avanzamento in relazione alle vacanze nei ruoli fuori quadro degli ufficiali di tutti i corpi della Regia marina e del ruolo in quadro dei sottoammiragli e brigadieri generali (N. 83);

Conversione in legge del Regio decreto 10 agosto 1919, n. 1473, che fa cessare l'applicazione delle norme di avanzamento per il tempo di guerra per i corpi militari della Regia marina (N. 84);

Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2351, riguardante i ruoli organici dei corpi militari della Regia marina (N. 85);

Conversione in legge del Regio decreto 25 gennaio 1920, n. 111, che porta modifiche alle

disposizioni riguardanti i quadri di avanzamento dei corpi militari della Regia marina (N. 88);

Conversione in legge del Regio decreto 14 novembre 1919, n. 2267, circa trasferimento nel ruolo del servizio attivo permanente di ufficiali medici di complemento (N. 89);

Conversione in legge del Regio decreto in data 9 maggio 1915, n. 657, che dà facoltà al ministro della marina di concedere uno speciale arruolamento volontario per aviatori (Numero 92);

Conversione in legge del Regio decreto 16 maggio 1915, n. 742, che trasferisce nei ruoli del Regio Esercito gli iscritti nel Corpo Reale Equipaggi che abbiano assunto o assumano servizio nella Regia guardia di finanza (N. 94);

Conversione in legge del Regio decreto in data 20 maggio 1915, n. 741, che sospende temporaneamente l'applicazione degli articoli 35 e 36 della legge 29 giugno 1913, n. 797, sull'ordinamento dei corpi della Regia marina (N. 95);

Conversione in legge del decreto Reale 10 agosto 1919, n. 1172, relativo alla soppressione della categoria « Maestri navali » e al ripristino della categoria « Operai » del Corpo Reale Equipaggi e del ruolo degli « Assistenti del Genio navale » (N. 98);

Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2376, che abroga il decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1320, relativo alla concessione del soprassoldo di guerra, durante le licenze ordinarie, ai militari del Corpo Reale Equipaggi appartenenti alle terre invase ed alle irredente (N. 99);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1067, che stabilisce norme circa gli esami degli aspiranti ai gradi di capitano di gran cabotaggio, di macchinista navale in seconde e di costruttore navale di 2^a classe (N. 108);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale in data 27 febbraio 1919, n. 296, che reca provvedimenti per gli esami negli Istituti nautici durante l'anno scolastico 1919-20 (numero 109);

Conversione in legge del Regio decreto in data 22 febbraio 1920, n. 669 che indice

presso i Regi istituti nautici sessioni straordinarie di esami per coloro che abbiano dovuto sospendere gli studi per chiamata alle armi a causa della guerra (N. 110);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1089, che istituisce presso il Ministero della marina un Consiglio, ed una Giunta per l'istruzione nautica stabilendone le attribuzioni e l'ordinamento (N. 111);

Conversione in legge di tre decreti-legge luogotenenziali riguardanti i Regi Istituti nautici (N. 112);

Conversione in legge del Regio decreto 25 agosto 1920, n. 1266, che sostituisce la tabella A annessa al decreto-legge luogotenenziale 12 giugno 1919, n. 1086, relativo alle spese di mantenimento degli istituti nautici (N. 113);

Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2326, che autorizza l'apertura dei concorsi a cattedre dei Regi Istituti nautici (N. 114);

Conversione in legge del Regio decreto 8 luglio 1920, n. 1028, che modifica l'articolo 5 del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2326, riguardante concorsi a cattedre dei Regi istituti nautici (N. 115);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032, concernente il mantenimento o riassunzione in servizio dei militari invalidi della guerra di cui all'art. 6 della legge 25 marzo 1917, n. 481 (N. 117);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 28 dicembre 1916, n. 1882, col quale sono prorogati i termini stabiliti dagli articoli 12 e 13 della legge 14 luglio 1912, n. 854, per la classificazione e il riordinamento delle scuole industriali e commerciali (N. 125);

Conversione in legge del Regio decreto 25 novembre 1919, n. 2509, che autorizza il ministro per l'industria e il commercio a modificare i contributi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 7 del decreto luogotenenziale 8 agosto 1918, numero 1112, relativo all'approvvigionamento della carta dei giornali (N. 126);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 gennaio 1920, n. 15, che eleva i contributi sulla produzione e vendita delle carte e cartoni di qualsiasi specie (N. 127);

Conversione in legge dei seguenti decreti di proroga dei termini fissati degli articoli 19 e 41 della legge 9 luglio 1908, n. 445, riguardanti agevolazioni ai comuni della Basilicata e della Calabria per opere di provvista di acqua potabile:

a) decreto luogotenenziale 29 giugno 1916, n. 837;

b) decreto luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 782;

c) decreto luogotenenziale 30 giugno 1919, n. 1235 (N. 136);

Norme per lo svincolo dei depositi per indennità di espropriazione nelle terre liberate (N. 25);

Conversione in legge del Regio decreto 29 luglio 1919, n. 1272, contenente modificazioni all'articolo 941 del Codice di procedura civile (N. 42);

Conversione in legge del Regio decreto 23 dicembre 1919, n. 2650, che apporta modificazioni all'ordinamento dello stato civile relativamente ai registri di cittadinanza (N. 61);

Conversione in legge del Regio decreto 8 gennaio 1920, n. 81, contenente norme per il conferimento dei posti vacanti negli archivi distrettuali e sussidiari (N. 65);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 215, contenente disposizioni relative ai titoli al portatore che siano andati dispersi in seguito all'invasione nemica (N. 70).

Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 11 ottobre 1917, n. 1661, 10 gennaio 1918, n. 74 e 10 ottobre 1918, n. 1595, riguardanti il passaggio degli Istituti nautici alla dipendenza del Ministero della marina (N. 105-A e 106-A);

Conversione in legge del Regio decreto 10 settembre 1914, n. 1058, e dei decreti luogotenenziali 26 agosto 1915, n. 1388, 3 dicembre 1916, n. 1655 e 2 settembre 1917, n. 1545, concernenti provvedimenti per la Camera agrumaria (N. 128);

Provvedimenti relativi al rimborso da parte dei danneggiati di guerra delle maggiori spese sostenute dallo Stato nelle ricostruzioni o riparazioni delle loro case (N. 39);

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 AGOSTO 1921

Concorso dello Stato nelle spese per la celebrazione del VII centenario dell'Università di Padova (N. 34);

Fondazione in Roma di un Istituto italiano di archeologia e storia dell'arte (N. 7);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1919, n. 1328, che stabilisce norme per la ricostituzione degli atti e repertori notarili nei territori già occupati dal nemico o danneggiati per le operazioni di guerra non-

chè per la validità degli atti e testamenti ricevuti durante l'occupazione medesima da persone diverse dai notari (N. 57).

La seduta è tolta (ore 19.45),

Licenziato per la stampa il 22 agosto 1921 (ore 10).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche